



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 16/2024

LA CORTE D'APPELLO FEDERALE

Avv. Anna Maria Pitzolu – Vice-Presidente
Avv. Tito Varrone – Componente Relatore
Avv. Luca Brancato – Componente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla sig.ra **Clara CAMPESE** (Tessera Fise n. 50005623), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Campese, PEC f.campese@pec.camlex.it

CONTRO

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, è rappresentato e difeso dagli Avv. ti Prof. Enrico Lubrano e Prof. Filippo Lubrano, PEC avv.enrico.lubrano@pec.it

AVVERSO

la decisione del Tribunale Federale del 24.02.2025 resa nel procedimento indicato in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dalla sig.ra Clara Campese per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale FISE n. 1048 del 1.10.2024 recante *“Scioglimento del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Sport Equestri, ai sensi e con i poteri di cui allo Statuto federale e, in particolare, all'art. 30, comm. 2, lett. n)”*.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione con appello incidentale della FISE

Viste le memorie depositate dalla reclamante in vista delle udienze dell'8 aprile 2025 e del 7 maggio 2025;

Visti tutti gli atti di causa;

Uditi all'udienza del 17 luglio 2025 l'Avv. Fabio Campese per la parte ricorrente e l'Avv. Prof. Enrico Lubrano per la parte resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

*** * * * ***

§1. Il Collegio dei Revisori della F.I.S.E. al fine di svolgere le verifiche previste dall' art. 141 del Libro II, "*Norme di Amministrazione e Contabilità*" del Regolamento Generale F.I.S.E. con nota del 15 aprile 2024 richiedeva al Segretario Generale della F.I.S.E. di inoltrare ai Comitati Regionali Veneto, Umbria, Calabria e Piemonte apposita comunicazione avente ad oggetto la trasmissione della documentazione riguardante rimborsi spese effettuati nel corso del 2023.

§2. Il Segretario Generale della F.I.S.E. dando seguito a detta richiesta con nota del 16 aprile 2024 prot. 01476 invitava ciascuno dei Comitati Regionali sopra menzionati a trasmettere, entro il 10 maggio 2024, tutta la documentazione relativa ai rimborsi spese erogati suddivisi in tre categorie:

1. rimborsi per Organi elettivi (Presidente/Consiglieri regionali);
2. rimborsi per eventuali collaborazioni a lungo termine (incarichi annuali);
3. rimborsi per incarichi tecnico-sportivi.

§3. In data 10 maggio 2024 il Comitato Regionale del Veneto provvedeva a trasmettere a riscontrare l'invito del Segretario Generale della F.I.S.E. inoltrando al Collegio dei Revisori F.I.S.E. tutta la documentazione indicata nella nota di cui sopra e in quella del 24 aprile prot. 1586, mediante la quale erano stati forniti chiarimenti in relazione alle tipologie di rimborsi oggetto di controllo.

§4. Il Collegio dei Revisori della F.I.S.E., nella riunione del 19 giugno 2024, anche in ragione di quanto rilevato nell'avviare la disamina della documentazione trasmessagli, delegava il proprio Presidente a richiedere al Revisore di ciascuno dei quattro Comitati sottoposti a controllo di attestare l'inerenza dei rimborsi spese richiesti e documentati alle finalità istituzionali della Federazione e la conformità degli stessi alle disposizioni di cui al Libro III "*Rimborsi, Trasferte ed Indennità*" del Regolamento F.I.S.E.

§5. Il Revisore dei Conti del Comitato Regionale F.I.S.E. Veneto, in data 11 luglio 2024, provvedeva a trasmettere la propria relazione.

§6. Alla stregua di quanto emerso dagli ulteriori approfondimenti istruttori effettuati in base ai documenti via via pervenuti, il Collegio dei Revisori ravvisava la necessità di acquisire chiarimenti da tre dei quattro Comitati Regionali nei confronti dei quali erano in corso di svolgimento controlli per quel che riguardava la rendicontazione dei pagamenti effettuati con carte di credito intestate al Presidente regionale (carte di cui non era risultato in possesso il Presidente del Comitato Regionale dell'Umbria) e i relativi giustificativi, anche al fine di verificare l'inerenza della singola spesa a finalità istituzionali.

§7. Dette ulteriori esigenze istruttorie del Collegio dei Revisori della F.I.S.E. venivano segnalate ai Comitati Regionali del Veneto, della Calabria e del Piemonte dal Segretario Generale della F.I.S.E. con nota del 16 luglio 2024, prot. 02710, cui il Comitato Regionale Veneto rispondeva il 9 agosto 2024.

§8. In base agli ulteriori chiarimenti e documenti ricevuti il Collegio dei Revisori della F.I.S.E. completava i controlli e le verifiche avviate nel maggio 2024 i cui esiti, per quel che riguardava il Comitato Regionale del Veneto, venivano compendati nella relazione del 27 settembre 2024, nella quale erano segnalate diverse irregolarità, anomalie nonché comportamenti e prassi non conformi alla normativa di riferimento.

Più precisamente veniva rimarcato che in alcuni casi la documentazione esibita si dimostrava incompleta ovvero predisposta in difformità rispetto alle disposizioni federali e in altri casi non erano stati forniti giustificativi della spesa di cui era stato chiesto il rimborso.

§9. La relazione era trasmessa al Consiglio Federale che, preso atto di quanto riferito dal Collegio dei Revisori, con la delibera n. 1048 del 1° ottobre 2024, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. n) dello Statuto federale, disponeva lo scioglimento del Comitato Regionale del Veneto e la nomina di Commissario ad Acta ai fini della convocazione di Assemblea regionale elettiva per la ricostituzione dell'Organo.

§9.1. Secondo quanto evidenziato in detta delibera, dalla relazione del Collegio dei Revisori della Federazione si evinceva che il Comitato Regionale del Veneto era incorso ripetutamente nella violazione della normativa concernente i rimborsi delle spese sostenute, e, in particolare le seguenti irregolarità:

"a1) euro 14.608,36 per rimborsi chilometrici che, in base alla normativa vigente, non risultano dovuti negli importi richiesti, in quanto, nel caso di specie, sarebbero dovuti nella minore misura corrispondente al rimborso delle sole spese del carburante documentate. Infatti, a seguito di verifiche condotte con l'ausilio degli uffici federali, il Comitato regionale Veneto, in forza di un contratto di sponsorizzazione, ha avuto la disponibilità, in comodato d'uso gratuito, dell'autovettura, con la conseguenza che la tipologia di "rimborso chilometrico" non può essere applicata qualora venga utilizzata un'autovettura "aziendale".

Nello specifico sono stati richiesti e percepiti illegittimamente dalla sig.ra Clara Campese, nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale, per l'anno 2023 per rimborsi chilometrici non dovuti, euro 14.608,36. Tale importo, infatti, non poteva essere richiesto e percepito in quanto la sig.ra Campese ha utilizzato dal 1 gennaio 2023 al 15 dicembre 2023 l'autovettura Volkswagen TIGUAN 2.0., targata GE 529 AS, messa a disposizione dalla Federazione e concessa in comodato gratuito dalla (omissis) in adempimento di un contratto di sponsorizzazione con la Federazione. L'autovettura è stata assegnata "in uso esclusivo" alla sig.ra Campese con delibera del Comitato Regionale Veneto del 24 gennaio 2023, n. 20. Il contratto d'uso, in ogni caso, prevedeva a carico della (omissis) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 11 del Contratto di Comodato d'uso di automobile);

a2) euro 3.945,87 per spese che risultano effettuate senza motivazioni istituzionali (alcune di queste senza documentazione, altre incomplete di nominativo di partecipanti) e quindi non inerenti;

a3) euro 1.794,53 per spese con documentazione assente per la quasi totalità o incompleta (ad esempio senza percorso);

a4) euro 164,50 relative a spese riguardanti la manifestazione (omissis) di cui non è stata accertata l'inerenza e la deducibilità;

b) euro 8.356,80 per spese per alberghi, ristoranti, taxi, ecc., che risultano essere state sostenute per l'evento "(omissis)", seppure lo stesso risulti, a seguito di verifiche condotte con l'ausilio degli uffici federali, un evento privato, organizzato da terzi con finalità commerciali, con cui la Federazione e/o il Comitato Regionale Veneto non ha alcun rapporto contrattuale; tra queste si evidenziano:

b1) euro 1.288,92 relativo alle spese effettuate dalla Presidente del Comitato Regionale Veneto (signora Campese) per le trasferte in Sardegna, nonostante in quel determinato periodo non vi fossero attività istituzionali del Comitato Regionale Veneto in Sardegna. Per le trasferte in Sardegna la Presidente Campese ha sostenuto spese pari ad € 464,00 nei mesi di giugno-luglio 2023 ed euro 509,70 nel mese di marzo 2024 e, infine, euro 315,22 nei mesi di aprile e maggio 2024. Tali spese sono state sostenute nonostante in quei mesi, in Sardegna, non sussistessero attività istituzionali del Comitato Regionale Veneto (al contrario, è in programma dal 1 al 13 ottobre 2024 un evento privato organizzato da (omissis));

b2) euro 489,96 relativo alle spese effettuate dalla Presidente del Comitato Regionale Veneto (signora Campese) per una trasferta ad Abu Dhabi nel mese di febbraio 2024, senza che tale trasferta fosse stata "autorizzata" secondo la procedura prevista dall'art. 178 del Regolamento Federale. Sotto un diverso profilo, preoccupa la motivazione proposta dal Revisore dei Conti Regionale che giustifica la spesa all'estero, posto che la trasferta nasce da un invito ricevuto personalmente dal Presidente del Comitato Regionale Veneto da parte di un'organizzazione sportiva di un Paese estero (cfr. pag. 5 della Relazione del Revisore regionale del 11 luglio;

- c) euro 817,30 si riferiscono ad addebiti riguardo i quali, rispetto alla documentazione esaminata, non sono stati rinvenuti i giustificativi di spesa;*
- d) euro 3.595,22 si riferiscono a spese i cui documenti non hanno consentito di poter accertare la certezza dell'inerenza alle finalità istituzionali;*
- e) euro 7.999,47 si riferiscono a spese i cui giustificativi (sostanzialmente ricevute di ristorante) non riportano i nominativi dei partecipanti ai pranzi o cene;*
- f) euro 1.386,30, relativi a ricevute di taxi, anche fuori dalla Regione Veneto, che non riportano il percorso effettuato e la motivazione del trasferimento;*
- g) euro 1.123,10 per rimborsi spese richiesti dai Consiglieri del Comitato Regionale FISE Veneto, in relazione ai quali non sono stati rinvenuti i giustificativi di spesa ovvero la documentazione è risultata carente o, comunque, non conforme alle disposizioni che regolano il rimborso delle spese. Nel dettaglio, si fa riferimento alle anomalie riscontrate, con riferimento alle posizioni del Consigliere Caterina Penner per euro 1.016,60 che risultano incompleti in quanto nelle note spese non vi è indicato, in alcuni casi, il luogo della trasferta e, in altri, nelle ricevute del ristorante non sono riportati i nominativi dei partecipanti, nonché in misura residuale per euro 48,60 del Consigliere Enrico Tortella e per euro 57,90 del Consigliere Salvatore Licheri per documenti incompleti o mancanti in relazione a spese chieste a rimborso*

§9.2. Osservava, poi, il Consiglio Federale che alle irregolarità amministrative e gestionali risultanti dalla Relazione del Collegio dei Revisori altri accadimenti erano chiaramente sintomatici di irregolarità gestionali da parte del Comitato Regionale del Veneto e, precisamente:

- a) l'utilizzo indebito del sito federale del CR Veneto per promuovere sponsor che, tuttavia, non hanno contratti di sponsorizzazione in corso (alcuni sono terminati nel 2021) con la Federazione e per essa con il Comitato regionale Veneto; peraltro, nonostante la richiesta pervenuta da parte della Federazione stessa al Comitato regionale Veneto, di rimuovere dal sito lo sponsor senza contratto, sono tuttora presenti n. 3 loghi senza un contratto che giustifichi la propria presenza sul sito federale del CR Veneto. Nello specifico, gli spazi commerciali sul sito federale del CR Veneto sono gestiti in violazione dei Regolamenti, come è emerso in data 1 luglio 2024: infatti, a seguito di una verifica, è stata rinvenuta la promozione di numerosi sponsor di cui non risultano i relativi contratti di sponsorizzazione come i marchi (omissis) oppure erano promossi loghi di contratti scaduti nel 2021/2022 come (omissis) e, nonostante il sollecito del Segretario Generale del 11 luglio 2024, con nota prot. 02664, non sono stati rimossi e sono ancora presenti i loghi dei marchi (omissis) scaduto nel 2023, (omissis) senza contratto. Si aggiunge quello della REGIONE VENETO senza autorizzazione specifica dell'Ente pubblico*
- b) l'utilizzo improprio del logo federale per l'apertura di pagine social affidate a terzi senza accordi scritti con responsabilità, potenzialmente anche penali, conseguenti ad eventuali pubblicazioni inappropriate che sono imputabili al Presidente Federale, avv. Marco Di Paola, come legale rappresentante della F.I.S.E.;*

in particolare, in data 22 aprile 2024, la Federazione è venuta a conoscenza che il Comitato Regionale Veneto ha violato le prescrizioni del Libro IV, "Uso del logo e del marchio FISE", avendo aperto e affidato in gestione a soggetti terzi, senza alcun rapporto contrattuale alla base, n. 6 pagine social sul sito Facebook, promosse con il logo del Comitato regionale; la Presidente del Comitato Regionale del Veneto (signora Campese) non ha voluto dare corso alla richiesta di chiusura formulata dagli uffici federali e ha costretto il Consiglio federale a un perentorio intervento deliberato nella seduta del 15 maggio 2024"

§10. La Sig. ra Clara Campese, che al momento dell'assunzione della predetta delibera rivestiva la carica di Presidente del Comitato Regionale del Veneto, non appena venuta a conoscenza della stessa adiva il Tribunale Federale al fine di farne accertare l'illegittimità ed ottenerne l'annullamento siccome assunta in violazione della normativa ivi richiamata e fondata su motivazione carente e lacunosa per quel che riguardava l'affermata sussistenza di "gravi irregolarità" gestionali che imponevano il disposto commissariamento.

§11. Non appena il ricorso in questione veniva depositato il Presidente del Tribunale Federale, con provvedimento del 7 novembre 2024 fissava l'udienza del 9 dicembre 2024 per la discussione della causa.

§11.1. In vista di tale udienza la Federazione Italiana Sport Equestri (da qui in avanti in breve FISE), con atto dell'11 novembre 2024, si costituiva nel procedimento, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso con riserva di puntualmente controdedurre sui singoli motivi di ricorso in successiva memoria.

§11.2. Con ricorso inviato via pec il 10 novembre 2024 la Sig.ra Campese adiva la Corte Federale di appello ai fini della ricusazione del Collegio giudicante e invitando all'astensione il Procuratore Federale. In particolare insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

«Si chiede che la Corte Federale d'Appello, in accoglimento del presente ricorso, sostituisca l'avv. Valentina Mazzotta con altro membro giudicante.

Altresì, si chiede che la Corte Federale d'Appello provveda d'ufficio alla prevista segnalazione alla Commissione Federale di Garanzia, per le finalità di cui alla Lett. c) dell'art. 23, co. 2, Regolamento di Giustizia FISE, che recita:

La Commissione "adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attestati l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 21 commi 3 e 6 del presente Regolamento».

Con decreto del 18 novembre 2024 la Corte Federale di appello ha fissato l'udienza del 3 dicembre 2024, disponendo altresì ai sensi dell'art. 28.7, primo cpv del Regolamento di Giustizia FISE la sospensione dei termini del presente temporanea di ogni attività relativa al procedimento r.g. 16/2024."

§11.3. La Corte d'Appello Federale, con decisione del 4 dicembre 2024, dopo aver precisato, quanto ai rilievi inerenti la dichiarazione resa dall'avv. Mazzotta all'atto di affidamento dell'incarico, che *"la valutazione dei presupposti di autonomia e indipendenza per l'esercizio delle funzioni di Giudice Federale compete, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Federale e dell'art. 23.1, lett. c) del Regolamento di Giustizia, alla Commissione Federale di Garanzia"* alla quale aveva già provveduto a trasmettere gli atti, dichiarava inammissibile il ricorso volto alla riconsiderazione del Collegio chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa del Commissariamento.

§11.4. Nella pendenza del giudizio avente ad oggetto l'istanza di riconsiderazione del Collegio chiamato a pronunciarsi sull'impugnativa del Commissariamento, la FISE, come aveva preannunciato, depositava apposita memoria difensiva con la quale rilevava la piena legittimità della contestata delibera, posto che l'istruttoria, i cui esiti erano stati debitamente illustrati nell'apparato motivazionale del predetto provvedimento, aveva fatto emergere numerose irregolarità gestionali di sicura gravità sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, come pure era stato debitamente esplicitato.

§11.5. In data 28 dicembre 2024 la Sig. ra Campese chiedeva al Tribunale la fissazione di nuova udienza di trattazione in luogo di quella del 9 dicembre 2024 non tenutasi a causa del predetto provvedimento di sospensione.

Il Presidente facente funzioni, preso atto di tale istanza, con provvedimento del 3 gennaio 2025, fissava l'udienza del 24 gennaio 2025, successivamente differita al 31 gennaio 2025 in considerazione di esigenze organizzative del Tribunale.

§11.6. In vista di tale udienza la ricorrente depositava memoria difensiva nel contesto della quale rilevava:

- i) l'improcedibilità del giudizio per sussistenza della pregiudiziale penale, posto che, considerate le affermazioni di cui alla delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto, aveva sporto querela per diffamazione aggravata nei confronti di tutti i componenti del Consiglio che costituivano altrettanti controparti;
- ii) l'illegittimità della composizione del collegio giudicante, per mancanza di regolare nomina, formulando altresì *"rispettosa riserva di gravame avverso il provvedimento di rigetto del ricorso per riconsiderazione del collegio giudicante che si invita collegialmente all'astensione"*;
- 3) l'infondatezza dell'addotta inammissibilità del ricorso introduttivo stante la genericità e l'indeterminatezza dei rilievi svolti in ciascuno dei motivi su cui lo stesso si era venuto a fondare.

Contestualmente formulava ulteriori istanze istruttorie (rispetto a quelle già avanzate nel ricorso) fondamentalmente consistenti nell'articolazione di prove testimoniali e integrava la produzione documentale allegata all'atto introduttivo del giudizio.

§11.7. La F.I.S.E., con la seconda e terza memoria di cui all'art. 47.1 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISE, prendeva posizione sulle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla ricorrente, rilevandone la manifesta infondatezza, e in merito alle istanze istruttorie, affermandone l'inammissibilità sotto diversi profili.

§11.8. All'esito della predetta udienza, nel corso della quale le parti discutevano lungamente riguardo alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla ricorrente e alle richieste istruttorie, il Tribunale si riservava di decidere riguardo al possibile profilo di inammissibilità del ricorso di cui rendeva edotte le parti ed eventualmente sulle richieste istruttorie formalizzate dalla ricorrente. Nel contempo, su richiesta delle parti, sospendeva i termini del procedimento fino al 5 febbraio 2025.

Indi, con ordinanza assunta fuori udienza, previa acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, riteneva superato il paventato profilo d'inammissibilità del ricorso e, provvedendo sulle richieste istruttorie avanzate da parte istante:

- a) non ammetteva le prove testimoniali articolate in ricorso poiché non erano stati formulati separati e specifici capitoli e, comunque, reputandole superflue ovvero non rilevanti ai fini del decidere;
- b) non ammetteva le prove articolate nella memoria del 25 gennaio 2025 in quanto, ai sensi dell'art. 48.3. lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE richiamato dall'art. 49.7 del medesimo Regolamento, dovevano essere articolate nel ricorso, non erano stati formulati separati e specifici capitoli di prova e, comunque, si dimostravano superflue avuto riguardo alle risultanze della produzione documentale versata in atti.

§11.9. La causa era, pertanto, rinviata all'udienza del 10 febbraio 2025, in occasione della quale le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni e, previamente, veniva richiesto alla parte ricorrente se intendesse avvalersi della facoltà di rendere sintetiche dichiarazioni.

L'istante si avvaleva di tale facoltà enunciando le affermazioni riportate a pag. 3 del verbale della predetta udienza, ma solo dopo che il Tribunale, a scioglimento di riserva assunta nel corso della stessa, aveva confermato la propria ordinanza del 31 gennaio 2025, inviata alle parti il 3 febbraio 2025.

§11.9.1. Ciò in quanto il legale dell'istante aveva pregiudizialmente dedotto che in realtà detta ordinanza aveva omissso qualsivoglia pronuncia sulle eccezioni preliminari e pregiudiziali e rilevato che il rigetto delle richieste istruttorie comportava la violazione del

diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 della Costituzione) e dei principi di cui all'art. 2 del CGS. In particolare sottolineava che l'art. 48.3 del Regolamento di Giustizia FISE impone l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi e non la formulazione dei capitoli in caso di istanza di ammissione di prova testimoniale evidenziando che diversamente opinando il termine assegnato dall'art. 47.1. ultimo periodo non avrebbe alcuna valenza e portata.

Pertanto insisteva nel sollecitare il Tribunale a pronunciarsi su tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari prima di vagliare il merito della vertenza nonché a revocare la propria precedente ordinanza ed escutere coloro che erano stati indicati come testimoni.

§11.9.2. Il difensore della FISE sollecitava la conferma dell'ordinanza del 31 gennaio 2025 sottolineando che il Tribunale, come era in sua facoltà, aveva ritenuto di soprassedere dal pronunciarsi con sentenza non definitiva sulle questioni pregiudiziali e preliminari, ritenendo di statuire su ogni questione di rito e di merito all'esito della discussione della causa con sentenza definitiva.

Relativamente alle richieste istruttorie osservava che erano state in parte correttamente considerate inammissibili avuto riguardo alle modalità con le quali erano state formalizzate alle pag. 75 e 76 del ricorso, e, in parte giustamente disattese siccome destituite di qualsivoglia fondamento con sintetica motivazione nel rispetto del disposto dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FISE in virtù del quale la redazione degli atti processuali deve essere improntata al rispetto del principio di semplicità.

§11.9.3. Sciolta la riserva e acquisite le dichiarazioni della Sig. ra Campese il Tribunale inviata i difensori delle parti a discutere la causa.

Prendeva, pertanto, la parola prima l'Avv. Campese il quale, nel richiamare i contenuti del ricorso, ribadiva l'inconsistenza dei presupposti su cui si era venuto a fondare il Commissariamento del Comitato Regionale del Veneto e ne chiedeva, perciò, l'annullamento.

Indi interveniva l'Avv. Lubrano il quale si riportava alle conclusioni rassegnate per conto della FISE nei vari scritti difensivi depositati in corso di giudizio, instando perciò per il rigetto del ricorso.

§12. Trattenuta la causa in decisione il Tribunale, con la decisione in epigrafe indicata:

a) ribadiva che il Regolamento di Giustizia FISE e il Codice di Giustizia Sportiva del Coni non impongono in alcun modo gli Organi di Giustizia Federale di decidere immediatamente le eccezioni pregiudiziali di rito e/o preliminari di merito sollevate dalle parti nel corso del giudizio, e, che analoga conclusione discende dal disposto dell'art. 276, comma 2, del Codice di Procedura Civile cui, ai sensi degli art. 2, comma 6, Codice

di Giustizia Sportiva del Coni e 20, comma 5, del Regolamento di Giustizia Fise devono conformarsi gli Organi di Giustizia sportiva (nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva)

b) disattendeva la richiesta di sospensione del procedimento (così qualificando la dedotta improcedibilità del ricorso per sussistenza della pregiudiziale penale derivante dal fatto che *“in data 30.12.2024 è stata depositata querela per diffamazione aggravata in danno di tutte le controparti in relazione alla delibera di commissariamento-scioglimento del Co.Re.Ve.”*) stante il chiaro disposto degli art 57.7 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISE e 39, comma 7 del Codice di Giustizia CONI che codificano il principio di autonomia del procedimento disciplinare e, più in generale, dei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva rispetto ai paralleli procedimenti che si celebrano dinanzi all’Autorità giudiziaria penale ed afferendo il procedimento sportivo e il procedimento penale a fatti oggettivamente distinti;

c) reputava privo di fondamento tutto quanto addotto in merito alla propria costituzione, atteso che gli Organi della Giustizia Sportiva della FISE erano sì venuti a scadere per decorso del termine quadriennale di durata dell’incarico conferito a ciascun componente ma, in vista del completamento del procedimento preordinato alla formazione dei nuovi Organi, erano stati chiamati ad operare in regime di *“prorogatio”* sino al 28 febbraio 2025, come disposto dalla delibera del Consiglio Federale FISE n. 1696/2024 del 16 dicembre 2024. Inoltre ogni questione posta dalla ricorrente con riferimento specifico alla composizione di esso Tribunale era stata disattesa dalla Corte d’Appello Federale con la decisione del 4 dicembre 2024 e dalla Commissione Federale di Garanzia con decisione del 16 dicembre 2024;

d) precisava, altresì, che nessuno dei propri componenti versava in alcuna delle situazioni di cui agli art. 28.1 e 28.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva, né sussistevano gravi ragioni di convenienza che imponevano agli stessi (ovvero ad alcuno di essi) di astenersi, anche perché gli esposti e/o denunce presentate dalla sig. ra Campese non si riferivano a nessuno di loro e, pertanto, l’invito ad astenersi non trovava nessuna valida giustificazione;

e) ai sensi del combinato disposto degli art. 22.1., 43.2., 45.3. e 49.1. del Regolamento di Giustizia FISE ravvisava senz’altro la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FISE sulla controversia avente ad oggetto la delibera di commissariamento del Comitato della Regione Veneto sia in considerazione della natura delle Federazioni Sportive, sia perché concernente l’attività della FISE di governo di propria articolazione territoriale;

- f) ai sensi del combinato disposto degli art.20.1., 48.1.e 49.2. del Regolamento di Giustizia FISE e 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI riteneva la ricorrente, quale Presidente del Comitato Regionale del Veneto al momento in cui era stata assunta la contestata delibera di scioglimento dello stesso, munita della legittimazione attiva in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, protetta dall'ordinamento federale sportivo e avente ad oggetto un bene della vita direttamente inciso dalla FISE nell'esercizio del potere di cui all'art. 30, comma 2, lett. n) del proprio Statuto;
- g) dopo aver premesso che il potere di cui alla norma appena menzionata è connotato da ampia discrezionalità *sub specie di discrezionalità tecnica*, sicchè sindacabile solo se basato su una valutazione manifestamente irragionevole o su un travisamento dei fatti, avuto riguardo alla relazione del Collegio dei Revisori, reputava che la delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto, che individuava in modo puntuale i presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento, non si dimostrava manifestamente illogica, contraddittoria o irragionevole;
- h) rilevato che il ricorso non era stato redatto nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, pronunciandosi sui primi due motivi di ricorso ne affermava l'infondatezza risultando individuati nella delibera di commissariamento una serie di gravi episodi di *mala gestio* nell'amministrazione del Comitato Regionale FISE, rilevanti sia dal punto di vista oggettivo (condotte), sia soggettivo (qualità istituzionale degli agenti), riconducibili tanto a gravi irregolarità gestionali quanto alle ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo;
- i) precisato che la delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto costituiva atto plurimotivato (sicchè anche il riscontro di una delle gravi irregolarità che aveva indotto il Consiglio Federale ad assumere la predetta misura valeva a dimostrarne la legittimità), e che la disciplina in materia di rimborso spese di cui al Libro III del Regolamento Federale su rimborsi, trasferte e indennità richiede, in linea generale, la specifica allegazione probatoria delle spese sostenute e la loro inerenza all'attività istituzionale, considerava senz'altro legittima detta delibera laddove si era venuta a fondare sull'avvenuta presentazione, in base al suddetto Regolamento di richieste di "rimborsi chilometrici" riguardanti la vettura (Wolkswagen Tiguan 2.0 targata GE529AS) che non avevano alcuna ragion d'essere, trattandosi di vettura di cui il Comitato Regionale del Veneto aveva la disponibilità in comodato gratuito in forza di contratto di sponsorizzazione in atti e, perciò, di vettura "aziendale";
- l) del pari considerava legittima la predetta delibera laddove si era venuta a fondare sull'avvenuta constatazione da parte del Collegio dei Revisori dell'effettuazione di una

serie di spese mediante carta di credito intestata alla FISE di cui non era stata dimostrata l'inerenza alle attività istituzionali della stessa ovvero per un evento privato (manifestazione “(omissis)”) organizzato con finalità commerciali da soggetti terzi che non risultavano aver instaurato alcun tipo di rapporto con la Federazione, né con il Comitato Regionale del Veneto, in quanto la ricorrente non aveva allegato e debitamente comprovato fatti indicativi della riconducibilità di tali costi alle attività del Comitato Regionale del Veneto e si era affidata ad argomentazioni inconferenti;

m) in stretta correlazione con riferimento a quanto evidenziato a proposito delle spese effettuate mediante carta di credito intestata alla FISE per l'evento “(omissis)”, reputava legittima la delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto laddove si era venuta a fondare sulla mancata giustificazione di una serie di spese sostenute dalla ricorrente, nelle veste di Presidente del Comitato Regionale del Veneto, per trasferte in Sardegna (nei mesi di giugno-luglio 2023, marzo, aprile, maggio 2024) (*rectius* sulla mancata dimostrazione della inerenza delle stesse alle attività istituzionali del Comitato Regionale), in quanto l'avvenuta effettuazione di tali trasferte costituiva fatto pacifico dalla medesima ammesso e giustificato in funzione della necessità di partecipare ad incontri prodromici alla predetta iniziativa;

n) riteneva, altresì, legittima la delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto laddove si fondava (anche) sulla richiesta di rimborso di spese di vitto per trasferta ad Abu Dhabi della ricorrente non preventivamente autorizzata ai sensi dell'art. 178 del Regolamento Federale e conseguente ad un invito personale ricevuto dalla sig.ra Campese;

o) in considerazione dell'accertata legittimità della delibera di Commissariamento del Comitato Regionale del Veneto riteneva assorbiti i motivi di ricorso mediante i quali detta misura era stata contestata laddove si era venuta a fondare sull'irregolare utilizzo del sito federale (per la promozione di loghi di aziende che avevano sottoscritto con la Federazione contratti di sponsorizzazione ormai scaduti, di loghi di aziende che non avevano sottoscritto alcun contratto di sponsorizzazione con la Federazione), sull'utilizzazione del logo della Regione Veneto e sull'indebita utilizzazione del logo federale (*rectius* sull'apertura e affidamento in gestione a soggetti terzi, senza alcun rapporto contrattuale alla base, di n.6 pagine social sul sito Facebook, promosse con il logo del Comitato Regionale);

p) escludeva l'operatività del c.d. “assorbimento” in relazione ai motivi sviluppati a partire da pag. 69 del ricorso, siccome fondati su ragioni in alcun modo collegate alle gravi irregolarità amministrative e gestionali indicate nella motivazione della delibera di

commissariamento del Comitato Regionale del Veneto, potenzialmente idonee, se fondate, a travolgere detta misura, rilevandone, però, l'infondatezza.

Infatti evidenziava che, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'approvazione del bilancio federale non precludeva la contestazione di irregolarità contabili, amministrative e gestionali emerse all'esito di apposita istruttoria, come in concreto si era verificato, atteso che il Consiglio Federale aveva disposto il commissariamento del Comitato Regionale del Veneto in virtù di quanto riferito dal Collegio dei Revisori all'esito di approfonditi controlli svolti da detto Organo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Indi rilevava che la convocazione del Consiglio Federale non era stata effettuata in violazione dell'art. 29.2. dello Statuto della Federazione poiché la norma de qua prevede (anche) che *“in caso di urgenza la convocazione (del predetto Organo) può avvenire per e-mail, fax inviato almeno 3 giorni prima del giorno della riunione”* e nel caso di specie il Presidente, acquisita contezza del contenuto della relazione del Collegio dei Revisori, aveva convocato una riunione del Consiglio Federale in tempi ravvicinati attesa la gravità e l'urgenza della situazione, come risulta peraltro dalla delibera a pag. 5 *“considerato che in base alle considerazioni sopra delineate, si ritiene necessaria e indifferibile l'adozione di un provvedimento di scioglimento del Comitato Regionale Veneto...”*

Peraltro soggiungeva che l'eventuale violazione della norma statutaria più sopra menzionata, ai sensi dell'art. 21 octies della l. 241/1990 *(non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)*, giammai avrebbe potuto costituire causa di annullamento della delibera di Commissariamento del Comitato Regionale del Veneto in quanto, in ragione delle gravità irregolarità gestionali segnalate nella relazione del Collegio dei Revisori, costituiva atto dovuto.

Infine, rimarcava l'inammissibilità dei rilievi mediante i quali si era predicata l'illegittimità della delibera di Commissariamento del Comitato Regionale del Veneto stante la pretestuosità, strumentalità e ritorsività di tale misura (siccome preordinata a eliminare dall'organico federale la ricorrente poiché il 10 settembre 2024 aveva denunciato il Presidente della Federazione), poiché essi non si traducevano nella prospettazione di profili d'illegittimità di tale misura sindacabili dagli Organi di giustizia federali, soggiungendo che, comunque, alla stregua delle risultanze di causa, il Consiglio Federale

risultava essersi determinato all'assunzione della stessa in considerazione della ritenuta gravità delle irregolarità gestionali segnalate nella relazione del Collegio dei Revisori.

§13. La Sig.ra Clara Campese, ritenendo erronea e ingiusta sotto molteplici profili la decisione di cui sopra del Tribunale, l'impugnava sollecitandone l'integrale riforma, prospettando con reclamo depositato l'11 marzo 2025 affidato a otto motivi.

§13.1. In sintesi, con il primo motivo di reclamo si adduceva l'“*illegittimità della sentenza per sussistenza di elementi ostativi alla legittima composizione del collegio e alla competenza funzionale dei suoi componenti. Decadenza dei giudici della C.F.A.*”

Più precisamente la reclamante, dopo aver rammentato di aver contestato *ab initio* mediante ricorso per ricusazione la composizione del Tribunale Federale sia perché il Collegio era stato verosimilmente formato dalla Dott. ssa Mazzotta, sia per intervenuta decadenza dei suoi tre componenti dalle funzioni di giudici del predetto Tribunale a seguito di fisiologica conclusione del loro mandato, lamentava che quest'ultimo, in luogo di affrontare tali delicate questioni *in limine litis*, aveva dato corso all'iter processuale della causa ritenendole superate sulla base di motivazione “*insufficiente, non condivisibile, illogica e, per altro verso, dimostra anche una lacuna motivazionale evincibile dallo stesso enunciato del collegio giudicante*”

§13.1.1. Sosteneva, infatti, l'appellante che il reiterato regime di “*prorogatio*” (degli Organi di giustizia della FISE di cui alle delibere del Consiglio Federale n.1135 del 30.10.2024 e n.1354 del 16.12.2024) si dimostrava ingiustificato e maldestramente motivato, e, perciò palesemente illegittimo, poiché volto esclusivamente a mantenere in carica, per un periodo di oltre cinque mesi, “*tutti i componenti di rodada fiducia dello stesso Vertice federale, ben indirizzati e sollecitati a colpire gli “avversari” politici e le persone scomode come nei due noti esposto e querela*”

Per altro verso rilevava che nessuna norma federale legittimava la perduranza in carica dei componenti degli Organi di giustizia federale una volta scaduto il rispettivo mandato e, perciò, che la decisione impugnata era “*inficiata non solo nel legittimo esercizio della funzione ma anche inficiata dalla mancanza di terzietà del Collegio giudicante, longa manus della presidenza, che dovrebbe invece garantire i diritti degli interessati, i principi della parità delle parti e gli altri principi del giusto processo, enunciati nell'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI*”

§13.1.2. Soggiungeva che per le medesime ragioni questa Corte non era legittimata ad esercitare le proprie funzioni e che il Tribunale Federale era privo della necessaria terzietà:

a) stante lo stretto collegamento tra (*omissis*), in quanto componenti del medesimo studio legale, e, stante l'avvenuta nomina del secondo quale avvocato di fiducia dalla Federazione per la denuncia di essa reclamante nonché del suo difensore ed avendo il predetto anche manifestato il suo intendimento di denunciarla in prima persona;

b) stante il contrasto tra la sig.ra Campese e il presidente Di Paola, nonché con l'avv. Valentina Mazzotta -titolare dell'Organo di Giustizia di primo grado- nonché con l'avv. Gianpaolo Guarnieri -titolare dell'Ufficio della Procura Federale- questi ultimi tutti (*omissis*). Affermava, perciò, la reclamante che tutte predette circostanze avevano inficiato non solo la legittima composizione del Tribunale Federale, ma anche il procedimento di primo grado e, quindi, la decisione impugnata, che è stata resa dal Tribunale Federale valutando apoditticamente ed erroneamente come fondati gli addebiti mossi alla ricorrente sig.ra Campese, privandola della facoltà di fornire -anche con l'ulteriore prova orale- quegli elementi da essa già documentalmente dedotti ed allegati al ricorso, a riprova dell'assoluta infondatezza e pretestuosità dei motivi strumentalmente posti alla base della delibera di commissariamento.

§13.1.3. Indi lamentava che il Tribunale aveva omesso di motivare sull'altra eccezione pregiudiziale sollevata nella memoria del 23 gennaio 2025 concernente l'improcedibilità del giudizio per sussistenza della pregiudiziale penale, posto che in data 30.12.2024 venne depositata querela per diffamazione aggravata in danno di tutte le controparti in relazione alla delibera di commissariamento.

Al riguardo l'operato del Tribunale Federale era stigmatizzato anche perché non aveva inteso chiedere chiarimenti sulla stessa, onde valutare la pregiudiziale o perlomeno l'opportunità di sospendere comunque il procedimento.

Infine criticava il *decisum* del Tribunale poiché in relazione a tutte le eccezioni pregiudiziali aveva sbrigativamente e sorprendentemente affermato che *"Nella specie la parte ricorrente non ha subito (ne subisce) alcuna lesione per effetto della mancata decisione delle questioni pregiudiziali e/o preliminari"*, richiamando precedenti pronunce per cui *"il principio di autonomia del procedimento disciplinare e, più in generale, dei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva rispetto ai paralleli procedimenti che si celebrano dinanzi all'Autorità giudiziaria penale"*, ossia principio non conferente rispetto alla presente vertenza scaturita dall'impugnativa di determina del Consiglio Federale (e non da procedimento disciplinare).

§13.2. Secondariamente la Sig. ra Campese contestava il *dictum* del giudice di prime cure *"per contrarietà al principio di consolidamento e definitività del bilancio. Omessa motivazione* in quanto l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio Federale con la delibera n. 673/2024 ostava alla disamina delle questioni economiche riferite al bilancio e a questo collegate trattandosi di bilancio consolidato, ossia di *"documento fiscalmente rilevante che espone la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di tutti i Comitati Regionali, la cui approvazione conduce alla definitiva approvazione anche dei singoli bilanci regionali in uno con quello nazionale."*

A sostegno di tale assunto si ricordava che *"il LIBRO II - NORME DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' non prevede alcuna riserva di verifica e controllo da*

parte della Federazione sui consuntivi contabili proposti dalle strutture territoriali” rimarcando la sussistenza di “un ulteriore aspetto di illegittimità della delibera di commissariamento, su cui il Tribunale non si è pronunciato, che viola il principio di tempestività e attualità delle contestazioni e ritorna a discutere sulla documentazione economica interamente già contenuta nel bilancio regionale, preceduta peraltro dal regolare costante invio al Consiglio Federale della rendicontazione sulla “situazione contabile semestrale, le trimestrali, e il bilancio di esercizio” come previsto dall’art. 44 co. 9 dello Statuto.”

§13.3. In terzo luogo la Sig. ra Campese criticava la decisione del Tribunale Federale per la violazione del suo diritto di difesa in conseguenza della pretermissione dei mezzi istruttori richiesti.

§13.3.1. In proposito dapprima affermava che era suo diritto di offrire al Tribunale Federale elementi probatori di segno esattamente contrario alle “pseudo motivazioni” poste alla base della delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto ai sensi degli art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, dell’art. 24 della Costituzione e dei principi euro-unitari che informano il giusto processo, e, poi, sosteneva che le sue istanze istruttorie erano state disattese con motivazioni *“palesamente contraddittorie e comunque illegittime”*. Ciò in quanto il Tribunale Federale aveva dapprima disatteso dette richieste poiché in ricorso non erano stati articolati capitoli di prova separati e specifici, e, poi rilevato l’inammissibilità di quelle formalizzate nella memoria del 25 gennaio 2025 poiché non proposte nel ricorso introduttivo e, comunque, superflue donde la contraddittorietà di tali statuizioni.

§13.3.2. Indi contestava in parte qua la decisione impugnata siccome fondata su motivazione erronea, insufficiente e comunque erronea, indicativa dell’*“assoluta mancanza di volontà in capo all’Organo di Giustizia di approfondire i fatti, dimostrando ancora una volta la mancanza di terzietà e di indipendenza degli Organi di Giustizia federale”* in quanto:

-gli elementi addotti dalla sig.ra Campese sulla inesistenza dell’addebito di *“gravi irregolarità di gestione”* emergevano documentalmente già nel ricorso introduttivo depositato dalla sig.ra Campese;

- il Tribunale aveva comunque disatteso interamente in sentenza le ragioni della ricorrente, pur acquisendone i documenti prodotti senza però mai nemmeno menzionarli, e si era limitato a motivare richiamando solo gli elementi della delibera impugnata.

Infine sottolineava che ancor più vi era la necessità di approfondire i fatti avuto riguardo a quanto era stato dedotto dalla FISE nella memoria con la quale si era costituita e nei successivi scritti cui aveva affidato le proprie difese.

§13.4. Con il quarto motivo di reclamo la Sig.ra Campese rilevava l’erroneità della decisione impugnata *“per mancanza di normativa e/ o di chiarezza normativa relativamente agli addebiti*

contenuti nella delibera del C.F. di commissariamento. Novità legislativi e modifiche ai Libri III° (regolamento rimborsi, trasferte e indennità) e IV° (Logo e Marchio)

§13.4.1. Per l'esattezza, premesso di essere stata destinataria di vari addebiti fra i quali quelli relativi all'utilizzo del logo e marchio -con riferimento al sito regionale in relazione sia al logo federale che alla permanenza di vecchi loghi di aziende sponsor- e ai rimborsi chilometrici chiesti nel suo ruolo di Presidente del Comitato Regionale del Veneto, lamentava che il Tribunale Federale aveva dimostrato di non conoscere le novità introdotte dalla Federazione e, segnatamente, le delibere di Consiglio Federale nn. 1249 e 1248 del 27.11.2024, con le quali sono stati modificati il Libro III° - Regolamento Rimborsi, Trasferte, Indennità e la delibera e il Libro IV° -Logo e Marchio- del Regolamento Generale FISE.

Pertanto, rammentato che si era trattato di modifiche finalizzate all'attuazione del D.L. 71/2024 mediante il quale sono state introdotte disposizioni che prevedono maggiore flessibilità per quanto concerne i c.d. "rimborsi spese" sicchè le nuove previsioni sono meno restrittive e maggiormente inclini al riconoscimento del diritto ai rimborsi rispetto agli addebiti manifestamente illogici di cui alla delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto, fondata su parere distorto e forzato del Collegio dei Revisori, la reclamante si duole che il Tribunale Federale ha completamente omesso di motivare al riguardo e insiste nell'affermare che *"in applicazione del principio della lex posterior intervenuta in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado, non può tantomeno invocarsi alcuna responsabilità della sig.ra Campese. Ma, a tutto concedere, anche a mente della precedente normativa non sussistevano affatto i requisiti previsti dalle norme federali per deliberare lo scioglimento del Comitato Regionale Veneto e commissariare la predetta regione.*

§13.5. Mediante il quinto motivo di reclamo la decisione impugnata era recisamente criticata in parte per illogicità della motivazione, in parte per contraddittorietà della stessa e, in parte, per sua apoditticità.

§13.5.1. Adduceva in sostanza la Sig. ra Campese che il *decisum* del Tribunale Federale si dimostrava di un'apoditticità sorprendente laddove faceva riferimento al potere discrezionale della Federazione concernente le scelte di carattere meramente tecnico, laddove la delibera impugnata, per quanto riguardava i rimborsi chilometrici, non si era venuta a fondare in alcun modo su scelte tecniche-sportive, ma su valutazioni a carattere giuridico-fiscale-amministrativo che richiedevano, invece, uno specifico studio e approfondimento che esulava dal comune, dal noto, dal notorio e dal consuetudinario, che essa reclamante aveva puntualmente contrastato con argomentazioni supportate da approfondimenti espletati da professionisti.

Sotto diverso profilo soggiungeva che sussisteva l'esimente della buona fede considerata la complessità delle disposizioni concernenti i "c.d. rimborsi-spese" e la mancanza sia di precedenti che di normativa federale specifica sull'utilizzo di un'auto concessa a titolo di sponsorizzazione, fattispecie ben diversa dall'utilizzo di un'auto aziendale.

§13.5.2. L'esposizione proseguiva, poi, stigmatizzando il *dictum* del Tribunale siccome fondato su "pseudo-motivazione" fondata sulla trascrizione delle affermazioni di cui alla delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto oggetto d'impugnazione riguardo all'indebito utilizzo del logo federale, del logo della (*omissis*), alla mancanza di contratto tra la società organizzatrice dell'evento "(*omissis*)" e la Federazione, alla mancanza di inerenza delle spese per le trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi di cui essa reclamante aveva chiesto il rimborso ovvero su una serie di concetti manifestamente illogici, in alcuni casi travisando i fatti e in altri ancora travisando ancora le evidenze documentali offerte ossia:

- i) nel caso della permanenza di loghi non più attuali sul sito regionale, circostanza documentalmente dimostrata come attribuibile a negligenza dell'Organo federale;
- ii) nel caso dell'indebito utilizzo del Logo della (*omissis*) e dell'uso del Logo da parte di terzi non autorizzati, documentalmente smentito;
- iii) nel caso, infine, della mancanza di contratto tra la società organizzatrice dell'evento "(*omissis*)" e FISE, reputato non necessario per giustificare l'inerenza di spese connesse al perseguimento di finalità istituzionali.

In sostanza, asseriva la reclamante, il Tribunale Federale non era mai entrato nel merito della correttezza ma nemmeno della reale sussistenza dei presupposti per l'adozione della delibera, impugnata con ricorso perché mirata a colpire essa reclamante e non a ovviare a illegittimità gestionali.

§13.6. Con il sesto motivo di reclamo la Sig. ra Campese adduceva l'illegittimità della delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto per mancanza di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo e assenza della impossibilità di funzionamento degli Organi e per mancanza di gravi irregolarità di gestione.

§13.6.1. Sosteneva, infatti, la reclamante che la decisione del Tribunale non era in alcun modo motivata in relazione a tali decisivi profili della delibera oggetto d'impugnativa e non era entrata nel merito dei rilievi sviluppati in ricorso a proposito:

- delle prerogative e alle funzioni del presidente regionale
- dell'irrelevanza della distinzione vettura aziendale/privata
- dell'assenza di danno e di costi per la Federazione
- delle tabelle chilometriche
- della mancanza di motivazione istituzionale e di documentazione.

Ed ancora che il Tribunale Federale aveva completamente trascurato dirimenti comunicati FISE n. 32 del giorno 09.05.2024, n. 54 del giorno 07.06.2023, n. 65 del giorno 21.04.2023 e n. 83 del giorno 04.11.2022 che risolvevano indiscutibilmente in favore di essa reclamante anche le questioni relative alla trasferta in Sardegna e ad Abu Dhabi e, quindi, omesso di motivare anche con riferimento a tale aspetto della vertenza.

§13.6.2. Infine la reclamante lamentava che il Tribunale Federale non aveva valutato e non aveva minimamente motivato *“in merito agli aspetti ed alle argomentazioni difensive inerenti all’asserita mancanza di giustificativi -invero forniti-, alla dubbia inerenza -adeguatamente dimostrata come insussistente-, ai trasferimenti -dimostrati legittimi-, a quei concetti di coerenza, inerenza, congruità -tecnicamente e documentalmente dimostrati come rispettati”, nonché con riferimento a quanto addotto a proposito dell’asserito utilizzo indebito del sito federale del Comitato Regionale del Veneto e riguardo alle “argomentazioni difensive in merito alla richiesta di rimuovere i loghi, alle sponsorizzazioni e alla promozione di loghi scaduti, all’asserita mancanza di autorizzazione dell’ente pubblico Regione Veneto, così come sull’utilizzo indebito del logo federale.”*

§13.7. L’esposizione del reclamo proseguiva, quindi, mediante la prospettazione di ulteriore motivo (il settimo) volto a criticare la decisione del Tribunale Federale per apoditticità in quanto carente di motivazione o basata su motivazione erronea, nonché per mancata valutazione degli elementi probatori offerti dalla ricorrente.

§13.7.1. Più precisamente, la Sig.ra Campese rimproverava al Tribunale Federale di aver fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla base degli elementi su cui si basava la delibera oggetto d’impugnativa, la cui inconsistenza era stata compiutamente dimostrata mediante le considerazioni svolte in ricorso e la documentazione ad esso allegata; elementi riguardo ai quali aveva dimostrato di non nutrire dubbi di alcun genere perché diversamente avrebbe di certo effettuato d’ufficio approfondimenti istruttori ovvero ammesso le prove testimoniali richieste da essa reclamante.

Pertanto, affermava la reclamante, la decisione del Tribunale si dimostrava chiaramente inficiata per:

a. Omessa motivazione sul perché l’utilizzo della vettura in comodato gratuito sia ritenuta una grave irregolarità, tanto più a fronte delle considerazioni tecniche contenute nel ricorso e tanto più perché è lo stesso Tribunale a indicare che il rimborso è previsto, benché in misura ridotta, visto che i rimborsi sono sempre stati chiesti con l’ordinaria diligenza e con apprezzabile precisione. La sussistenza della buona fede, ancor più in assenza sia di norme precise sull’utilizzo di una vettura sponsorizzata sia di criteri applicativi del metodo di rimborso, esclude in radice l’ipotesi dell’asserita grave irregolarità tanto più alla luce della modifica normativa FISE del Libro III° intervenuta a seguito della delibera 1249 del 27.11.2024.

b. A proposito di rimborso in misura ridotta, non è nemmeno motivato in sentenza l’asserito vantaggio della ricorrente nel violare le norme sui rimborsi e nemmeno il danno della Federazione, né è stata tenuta in

considerazione la rilevante negligenza commessa dagli Uffici federali al momento della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione nel precisare i criteri di rimborso (che non erano consacrati in alcuna norma) e la successiva mala fede di detti Uffici nel seguito del rapporto con la Presidente del Co.Re.Ve. violando essi sì l'etica comportamentale per non aver preventivamente evidenziato che la richiesta di rimborso chilometrico avrebbe dovuto essere diversa rispetto alla previsione del regolamento di amministrazione.

c. Totale erroneità della motivazione nella parte in cui fa continuo riferimento alla omessa integrazione, spiegazione, indicazione dei nominativi, percorsi del taxi da parte della sig.ra Campese. Sosteneva la reclamante che tutto era "stato invece provato come AMPLAMENTE e TEMPESTIVAMENTE DOCUMENTATO e, peraltro, dopo l'inoltro della predetta documentazione non è stato MAI CONTESTATO NÉ IN GENERALE NÉ IN OGNI SINGOLA VOCE. La stessa documentazione trasmessa al Segretario generale è stata pure prodotta al Tribunale. Si evidenzia che le singole voci di costo sono state allegate ed inviate su foglio excel con dovizia di dettagli inequivocabili.

d. Omessa motivazione in merito alla dimostrata COERENZA di tutte le attività poste in essere con lo svolgimento del ruolo istituzionale in ottemperanza agli artt. 2-44-45 dello Statuto, assolutamente dirimenti alla luce delle copiose integrazioni documentali inviate, delle prove allegate.

e. Omessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Campese al T.F. al quale, in tutta buona fede ed onestà, la prefata richiese pure di rivolgerle tutte le domande necessarie.

f. Apoditticità della sentenza per evidente omissione istruttoria connessa alla mancanza di volontà di capire e quantomeno di approfondire la fondatezza degli addebiti attraverso un naturale e doveroso contraddittorio e finanche attraverso l'assunzione dei mezzi di prova richiesti, costituiti da 13 testimoni che ben potevano confermare l'assoluta inerenza di tutta l'attività istituzionale espletata dalla Campese e l'assolvimento di ogni dovere di rispetto delle regole e del proprio ruolo di presidente di un comitato regionale importante come il Veneto e soprattutto in ligia ed esemplare ottemperanza al suo dovere statutario (art.44 Statuto) di "promuovere, coordinare, e sviluppare le attività sportive nel suo territorio".

g. Omessa motivazione in merito ad eventuali gravi irregolarità con riferimento al comitato organizzatore (omissis), che -a differenza di altri comitati organizzatori- non ha mai ricevuto nessun contributo per la realizzazione delle sue manifestazioni, avendo sostenuto in proprio i costi per tutte le manifestazioni sportive, eppure è stata fornita prova documentale che ha sviluppato anche le altre discipline "minori" che solitamente non trovano accoglienza negli altri comitati organizzatori, perché NON interessati ad ospitare gare e/o iniziative che NON portano "GUADAGNO-SOLDI" proprio perché poco diffuse.

h. Mancata pronuncia in merito al rapporto di sinergia tra (omissis) e il C.R. Veneto, che non richiedeva assolutamente una "contrattualizzazione", contrariamente a quanto affermato dal presidente Di Paola (per il semplice fatto che non sussistevano elementi di reciprocità di attività e/o di utilizzo di risorse del C.R.). È stato dimostrato, infatti, che (omissis) aveva una sua autonoma gestione ed organizzazione.

i. Omessa pronuncia sulla evidenziata OPPORTUNITA' PER IL C.R. VENETO (e non danno per Fise) di avvantaggiarsi degli EVENTI di (omissis) PER FARE ATTIVITA' DI PROMOZIONE

NELLE SCUOLE CON IL BATTESIMO DELLA SELLA (sono stati messi in sella più di 5.000 bambini) MA ANCHE DI PROMUOVERE TUTTE LE DISCIPLINE MINORI, coinvolgendo i circoli del Veneto a cui è stata data ampia visibilità nelle scuole a loro vicine e a cui è conseguita la definizione di apposite convenzioni tra le scuole locali e gli stessi circoli.

j. Omessa motivazione sulla mancanza di SOTTRAZIONE di RISORSE AL C.R. VENETO da parte di (omissis) e mancata valutazione del GROSSO CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' EQUESTRI E ALLA VISIBILITA' DEI CIRCOLI PRESENTI NEL TERRITORIO. Al riguardo veniva riportate "testualmente le parole del 11.6.2022, aventi carattere dirimente, profferite dal Presidente Di Paola "Complimenti a Clara Campese e al Comitato FISE Veneto perché veramente è una iniziativa importante, perché noi abbiamo come FINALITÀ evidentemente il primato sportivo ma anche quello di PROMUOVERE il nostro sport e aver l'occasione di promuoverlo in dei contesti belli come queste ville palladiane è qualcosa di eccezionale per noi. Riuscire ad unire la promozione dello sport, il gesto sportivo e anche la bellezza di questi posti è veramente una intuizione opportuna e centrata".

k. Erronea motivazione sugli elementi dedotti in merito alla necessità o meno di un "contratto" con (omissis), a seguito dei cui eventi LA REGIONE VENETO È STATA NEL 2022 e 2023 LA REGIONE CHE PIU' DI OGNI ALTRA IN ITALIA HA AVUTO IL MAGGIOR NUMERO DI PATENTI PROMOZIONALI. Si ribadiva, pertanto, "che la richiamata assenza di "contratto" non solo non trova fondamento nella realtà ma nemmeno avrebbe avuto i presupposti per esistere. Ma la sentenza non motiva sul punto, seppur sia evidente -ragionando al contrario- che in mancanza di promozione delle attività collaterali agli eventi di (omissis), il Co. Re. Veneto avrebbe perso grandi opportunità di raggiungere le proprie finalità istituzionali. E ancora, sempre ragionando semplicemente al contrario e in modo interrogativo, ci si chiede se la presidente del Co. Re. Veneto non avesse interagito con l'organizzazione di (omissis) a livello istituzionale e pubblico, sarebbe venuta meno o no ad un dovere di presenziare istituzionalmente eventi così importanti patrocinati da enti come il MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE VENETO, SPORT E SALUTE e dallo stesso CONI?

l. Erronea motivazione in merito alla trasferta in Sardegna, già preannunciata dallo stesso presidente Marco Di Paola in occasione della presentazione di (omissis) in Fieracavalli nel 2023. Al riguardo si ribadiva che "In detta occasione l'intervento pubblico dello stesso presidente evidenziava che la Federazione non solo era al corrente ma apprezzava e sosteneva l'esistenza di quell'attività rendicontata dalla Campese perché finalizzata alla attività di promozione degli sport equestri, attraverso rapporti istituzionali tra il CR Veneto e il CR Sardegna per realizzazione di un gemellaggio, e quindi di un contesto di PERFETTA INERENZA tra i ruoli istituzionali.

Si soggiungeva inoltre "è stato dimostrato che la trasferta in Sardegna era finalizzata ad un coordinamento generale in particolare per la parte della attività promozionale degli sport equestri, come già fatto in Veneto e su cui sarebbe bastato sentire l'allora presidente di Fise Sardegna Stefano Meloni, e il Dr.

(omissis). Ma ancora una volta, sul punto, la sentenza non motiva affatto né il collegio ha ritenuto di disporre i mezzi di prova insistentemente richiesti.

m. Erronea motivazione in merito alla trasferta di Abu Dhabi. Al riguardo si evidenziava “Le considerazioni che precedono sull’intervento del Presidente Di Paola alle presentazioni ufficiali si attagliano esattamente anche a tale trasferta. Bene riportare testualmente le sue parole: “aver l’occasione di questi grandi eventi, partendo da Fieracavalli che ovviamente è importantissima, passando per Piazza di Siena, per il Jumping Milano e ARRIVANDO ADESSO CON (omissis) a livelli, a eventi di livello INTERNAZIONALE, È UN’OCCASIONE DI PROMOZIONE IMPORTANTISSIMA e quindi GRAZIE di tutto questo e SONO SICURO CHE LO SPORT NE BENEFICERÀ.”. Secondo il Tribunale, invece, “Il dato assorbente è dunque che non sia intervenuta un’autorizzazione per la trasferta per la quale non può essere riconosciuto un rimborso spese. Nulla viene peraltro allegato in ordine all’inerenza di tali spese rispetto alle attività istituzionali della Federazione”. Al di là di commenti extra giuridici di merito e al netto delle parole del Presidente (che pur non possono esser trascurate), sul punto è lo stesso Revisore dei Conti Regionale a giustificare tecnicamente la spesa “quale conseguenza di un invito ricevuto personalmente dalla sig.ra Campese da parte di un’organizzazione sportiva di un Paese estero” e sulla base del fatto “che tale spesa non avrebbe gravato sulla Federazione in quanto le spese di viaggio e di pernottamento sarebbero state interamente sostenute dal referente della Federazione estera e, pertanto, non sarebbero state oggetto di rimborso”.

È evidente che non era necessaria alcuna l’autorizzazione ad accogliere un invito ufficiale e istituzionale, ma personale, che comunque non comportava spese né di viaggio, né di vitto, né di pernottamento, in quanto l’invito perveniva dal responsabile della Federazione Equestre Emiratina Dr. (omissis) in vista della organizzazione di una trasferta in Italia da parte di atleti emiratini per partecipare a manifestazioni internazionali fra cui, ancora una volta, quelle di (omissis). A tutto concedere, l’addebito di €. 489,00 può essere valutato grave irregolarità?

Dunque, concludeva la reclamante, costituiva fatto certo che la decisione del Tribunale Federale non aveva tenuto in minimo conto né le argomentazioni, né le produzioni documentali offerte, né i rilievi avverso l’addebito di gravi e reiterate irregolarità.

§13.8. In ultimo la Sig. ra Campese stigmatizzava la decisione del Tribunale Federale perché contrastante con le risultanze della documentazione da lei prodotta deducendo testualmente: *“Sempre senza rinuncia alle precedenti eccezioni, si riscontra nelle dichiarazioni del presidente Di Paola, una serie di vivissimi e pubblici apprezzamenti sulla Presidente sig.ra Campese e sull’iniziativa di (omissis) e, in ragione proprio di tutte quelle dichiarazioni divulgate proprio sul sito federale, gli addebiti mossi alla sig.ra Campese si sgretolano uno dopo l’altro, perlomeno con riferimento alle trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi, ai rimborsi chilometrici, all’inerenza dei rimborsi e all’uso del logo della (omissis).”*

§13.9. Nella parte conclusiva del reclamo la Sig. ra Campese chiedeva previamente ai sensi dell’art. 35 co. 2 del Codice di Giustizia Sportiva *“la trattazione del procedimento in pubblica udienza*

ovvero con la presenza dei rappresentanti dei mezzi di informazione e dei tesserati che ne abbiano interesse, seppur da remoto, in ragione dell'elevato interesse alla diretta conoscenza della vicenda” e “l’assunzione dei mezzi di prova pretermessi e richiesti con la memoria 23.1.2025”

§14. Il Vice-Presidente della Corte d’Appello Federale, stante l’impedimento del Presidente avv. Alessandra Bruni, fissava l’udienza di discussione per il giorno 8 aprile 2025 in modalità telematica concedendo termine fino a 3 giorni prima della predetta udienza alla FISE per costituirsi e riservando ogni decisione in merito alla trattazione della causa in pubblica udienza.

§15. La FISE si costituiva con memoria depositata il 4 aprile 2025 mediante la quale, dopo una sintetica ma puntuale ricostruzione dei fatti di causa e dell’articolato iter processuale del giudizio conclusosi con la decisione del Tribunale Federale oggetto d’impugnativa, prendeva specificamente posizione su ciascuno dei numerosi motivi posti a fondamento del reclamo, rilevandone l’inammissibilità (in particolare del primo motivo d’appello atteso che le varie eccezioni di carattere pregiudiziale concernenti la composizione del Collegio e la possibilità dei componenti del Tribunale in regime di *prorogatio* del proprio incarico di svolgere le funzioni giurisdizionali ad esso correlate erano state sollevate per la prima volta nella memoria depositata in data 21 gennaio 2025) e l’infondatezza.

§15.1. Contestualmente impugnava in via incidentale il capo della decisione del Tribunale Federale in cui era stato affermato che la delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto era stata assunta dal Consiglio Federale all’esito di seduta convocata “*in tempi ristretti*” ricorrendo l’urgenza derivante dalla necessità di provvedere alla luce di un quadro fattuale che risultava essere chiaro dall’esame della delibera stessa.

§15.1.1. Tale affermazione, sosteneva la FISE, si dimostrava del tutto erronea poiché la convocazione del Consiglio Federale era stata effettuata nel rispetto del termine ordinario di cui all’art. 29, comma 2, dello Statuto (ossia sette giorni prima della seduta in cui era stata assunta la contestata delibera) e all’uopo ricordava che nella memoria difensiva del 28 novembre 2024 era stato testualmente dedotto “*Al contrario di quanto affermato dalla sig.ra Campese, infatti, il Presidente, una volta venuto a conoscenza dei contenuti fondamentali della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (poi formalizzata in data 27 settembre 2024), ha ritenuto opportuno convocare prontamente una nuova riunione del Consiglio Federale (seppure vi era stata una precedente riunione pochi giorni prima), nei tempi ordinari (avviso inviato con sette giorni di anticipo), alla luce della gravità e dell’urgenza della situazione*

Non può, infatti, essere condiviso quanto affermato dalla ricorrente in merito ad una mancata connotazione di urgenza della Delibera di commissariamento impugnata, posto che, a fronte delle querele sussistenti, la connotazione di urgenza e delicatezza della questione è da ritenersi chiaramente implicita”

§16. In vista dell'udienza dell'8 aprile 2025 la reclamante depositava memoria difensiva con la quale reiterava l'istanza di trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 53.2 del Regolamento di Giustizia FISE vertendosi *“in materia di particolare interesse pubblico che appare proprio una eccezionale situazione connessa alla candidatura alla Presidenza Nazionale, alla pubblicazione della delibera sul sito FISE, all'interesse mediatico (articoli sui quotidiani)”*.

Al riguardo dopo aver ribadito la pendenza dei procedimenti penali di cui si era riferito nel reclamo affermava che *“pendendo procedimento penale in fase di indagini ed essendo stata diffusa la notizia del commissariamento -che sono entrambi dati assodati e comprovati- si ricava alternativamente che vi è rilevante portata e si sospende il procedimento, oppure si deve dare luogo alla pubblica assunzione delle prove sui motivi del commissariamento e rilevante interesse”*.

§16.1. Indi adduceva che difettavano in capo (*omissis*) i requisiti di integrità e onorabilità richiesti per l'esercizio delle funzioni giudicanti di cui all'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infatti, *“Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati...”* in conseguenza di un'integrazione di querela sporta dal sig. (*omissis*) alla Procura della Repubblica di Torino – RGNR (*omissis*) a carico di (*omissis*) in relazione ad una pronuncia del 01.03.2025 resa nel giudizio federale RGT 12/2024.

§16.2. Ancora insisteva nel rilevare la necessità di sospensione del presente giudizio stante la sussistenza di una considerevole pregiudiziale penale posto che in data 30.12.2024 la sig.ra Campese Clara depositava querela per i reati configurabili in ipotesi di diffamazione aggravata, calunnia e falso ideologico, in danno del (*omissis*) rilevando testualmente *“.....la delibera del Consiglio federale in questione, oltre allo scioglimento del Comitato Regionale Veneto, ha riguardo anche ad aspetti economici rilevanti e contiene per giunta la decisione di richiedere alla sig.ra Campese la restituzione di considerevoli somme di denaro, decisione che si ritiene sommamente ingiusta e illegittima perché del tutto infondata sulla base dei motivi di impugnazione che si richiamano interamente e ai quali si rimanda. Orbene, l'art. 23 co. 2 -nel precisare che il procedimento di reclamo non sospende gli effetti della decisione precedente di primo grado- fa comunque salva “l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante”*.

Ciò premesso, posto che la delibera di commissariamento, oltre a sciogliere il Comitato Regionale Veneto, dispone in ordine ad azioni recuperatorie economiche in danno della sig.ra Campese.

Sussiste, pertanto, una pluralità di elementi particolarmente rilevanti in ordine a detta delibera, sia sotto il profilo economico che giuridico, si impone la sospensione del procedimento e/o dell'efficacia della delibera sotto il profilo perlomeno della richiesta restitutoria.”

§16.3. Indi affermava che questa Corte doveva prendere atto della denuncia-querela presentata dal Sig. (*omissis*) nei confronti dei (*omissis*) depositata in data 10.03.2025 presso la

Procura della Repubblica di Torino “*in quanto evidentemente riferita a fatti precedenti addebitati a tali giudici (tra cui (omissis))*”.

Sempre con riferimento alla composizione del Tribunale Federale deduceva:

“In ogni caso e a fortiori, anche esaminando la cronologia della vicenda processuale, si riscontra:

- che la convocazione per l'udienza dinanzi al TF è del 03.01.2025 con fissazione per il giorno 24.01.2025.*
- che la data di udienza veniva differita al giorno 31.01.2025 con provvedimento del giorno 09.01.2025.*
- che a tale udienza del 31.01.2025 questa difesa sollevava in via pregiudiziale specifiche questioni sulla illegittima composizione del collegio e sulla cessazione del ruolo.*
- che -anche a voler ritenere valida la seconda prorogatio- alla data del 31.01.2025 i componenti del collegio avevano comunque definitivamente cessato la loro funzione essendo stati nominati i nuovi componenti degli Organi di Giustizia.*
- che a tale data, evidentemente, non era stato dato ancora inizio al procedimento ma il collegio ha voluto forzatamente mantenere la titolarità del processo”.*

§16.4. La memoria proseguiva mediante brevissime controdeduzioni a quanto affermato ed esposto dalla FISE nell'atto con il quale aveva provveduto a costituirsi e a impugnare in via incidentale la decisione del Tribunale Federale (punto 5 della stessa) e si concludeva mediante considerazioni con le quali si ribadiva l'illegittimità della predetta decisione per la mancata totale ammissione delle richieste di prova avanzate da essa reclamante.

Nelle conclusioni veniva formalizzata anche istanza di sospensione dell'efficacia della delibera sotto il profilo della richiesta restitutoria delle somme ivi indicate.

§17. In occasione dell'udienza dell'8 aprile 2025 il difensore della reclamante nel riportarsi al reclamo e, in particolare, alla memoria difensiva depositata in vista di tale udienza chiedeva al Collegio di riservarsi di decidere su tutte quante le questioni pregiudiziali correlate alla composizione di essa Corte e del Tribunale Federale e alla sussistenza di pregiudiziale penale nonché in subordine riguardo all'ammissione delle prove testimoniali considerate inammissibili e superflue dal giudice di prime cure.

§17.1. Il difensore della FISE riferendosi alle deduzioni di cui alla memoria difensiva depositata dalla reclamante in vista della ridetta udienza riguardo a quanto dedotto nei punti 1, 2 e 3 della stessa richiamava le considerazioni svolte nella memoria con la quale la Federazione aveva inteso costituirsi e dava atto dell'avvenuto deposito prima dell'udienza di certificato ex art. 335 c.p.p. riguardante il Presidente della Federazione.

Peraltro ribadiva:

- i) l'irrelevanza delle questioni poste dalla reclamante con riferimento alle querele presentate nei confronti di *(omissis)*;
- ii) che ogni questione relativa alla “prorogatio” dei componenti degli Organi di Giustizia era già stata affrontata nella decisione impugnata;

iii) il Tribunale Federale aveva ampiamente motivato riguardo alle ragioni per le quali non si rendevano necessari gli approfondimenti istruttori sollecitati dalla reclamante.

§17.2. Il difensore della reclamante insisteva, altresì, nel sollecitare la fissazione di pubblica udienza riguardando la vertenza vicenda trattata dagli Organi di stampa nazionali ed essendovi necessità di contraddittorio in merito al Commissariamento del Comitato per il Veneto anche in conseguenza delle dichiarazioni fatte dal Presidente Federale nel corso di Convegno svoltosi a Padova il 31 marzo 2025 e invitava l'Avv. Brancato ad astenersi.

Infine insisteva nella richiesta di sospensione della delibera di commissariamento del Comitato per il Veneto per quel che riguardava gli aspetti patrimoniali restitutori delle somme

§17.3. Il legale della FISE riguardo alla richiesta di trattazione della causa in pubblica udienza osservava che quest'ultima non si era resa necessaria per la discussione di vertenze riguardanti vicende ben più gravi.

Indi sottolineava che, pur essendo stato sollecitato l'Avv. Brancato ad astenersi, non era stata presentata alcuna istanza di ricusazione nei suoi confronti, che l'istanza cautelare era stata avanzata solo nelle conclusioni della memoria depositata il 4 aprile 2025, che in data 31 gennaio 2025 era stata emanata delibera concernente i nuovi componenti del Tribunale Federale che ricomprendeva i componenti del Collegio che ha pronunciato la decisione impugnata.

§17.4. Si susseguivano ulteriori interventi dei due legali mediante i quali venivano effettuate precisazioni a proposito delle questioni dibattute.

§18. Questa Corte si riserva di decidere su tutte le istanze avanzate dal difensore della reclamante, e, dopo che l'Avv. Brancato con articolata nota del 29 aprile 2025 diretta al Vice-Presidente della Corte e Presidente del Collegio pur non ravvisando valide ragioni per astenersi si rimetteva alla decisione della medesima la quale, con proprio provvedimento del 30 aprile 2025, riteneva, motivatamente, di dover confermare la composizione del Collegio e, pertanto, a scioglimento della riserva così disponeva:

RITENUTO

- a) Che l'eccezione sollevata al punto 2 della memoria del 4.4.2025 sulla composizione del Collegio della Corte d'Appello è stata decisa come da provvedimento del Presidente del Collegio reso in data odierna;*
- b) Che, con riferimento alla istanza di sospensione della delibera di Commissariamento limitatamente al mandato conferito al Segretario Generale per il recupero delle somme nei confronti della sig.ra Campese, essa non è stata formalizzata nel reclamo, ai sensi dell'art. 55.4. RdG, e non risulta assistita da alcuna deduzione o prova sul pregiudizio grave e irreparabile che la reclamante potrebbe subire, né in relazione alla propria situazione patrimoniale, né in relazione ad eventuali contestazioni o rifiuti di rateizzazione delle somme a debito;*

c) Che, con riferimento all'istanza di sospensione del giudizio per la pendenza di un procedimento penale, la stessa reclamante riconosce l'inesistenza di un "doppio binario" tra processo penale e processo sportivo, ma non allega circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di sospensione sino alla definizione del giudizio penale, non potendo esse ravvisarsi negli obblighi di "restituzione di considerevoli somme di denaro", anche per i motivi dedotti al punto precedente, mentre questo Collegio ritiene di aderire agli argomenti illustrati al punto I.2. (pag. 13) della decisione del Tribunale Federale sul principio di autonomia del procedimento sportivo rispetto al procedimento penale, da intendersi ivi integralmente richiamati, tanto più che, nel caso in esame, esso riguarderebbe una presunta diffamazione, che potrebbe sussistere anche ove i fatti denunciati fossero veritieri, né la reclamante ha inteso offrire elementi specifici sui comportamenti contestati e sullo stato del procedimento penale; fermo restando che, con riferimento ai fatti oggetto di valutazione, le norme federali attribuiscono al Consiglio Federale un potere discrezionale nella valutazione della gravità delle irregolarità di gestione e delle violazioni dell'ordinamento sportivo ai fini dell'adozione della delibera di Commissariamento, espressione del potere di vigilanza sulle articolazioni territoriali al medesimo attribuito, e, pertanto, la cognizione del Giudice sportivo non può estendersi al merito, ma è limitata alle ipotesi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, come correttamente riportato nella decisione del Tribunale Federale (pag. 26), non contestata sul punto dalle Parti;

d) Che, con riferimento alla illegittima composizione del Tribunale Federale, si ritiene che la questione possa essere trattata unitamente al merito;

e) Che, con riferimento alle istanze istruttorie, premesso che, in virtù del richiamo, da parte dell'art. 20.6. RdG, alle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, "la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata", così come previsto dall'art. 244 c.p.c.; premesso, altresì, che il limite di cognizione imposto al Giudice sportivo sulla delibera di Commissariamento di cui si è detto non consente una valutazione sul merito della rispondenza degli atti compiuti alle finalità istituzionali dell'Ente; si rileva quanto segue:

- (omissis): il primo capitolo "sull'utilizzo della vettura in comodato d'uso alla sig.ra Campese" è circostanza pacifica, riconosciuta dalla stessa reclamante; il secondo capitolo "sulla regolarità dei rimborsi chilometrici richiesti" non riguarda un fatto, ma la valutazione del teste su una questione giuridica inerente la regolarità dei rimborsi richiesti per una vettura in comodato d'uso alla Federazione; il terzo capitolo "sull'attività istituzionale espletata dalla presidente Campese" è generico e valutativo, poiché non sono dedotti fatti specifici e non possono essere ammesse valutazioni del teste sul carattere istituzionale o meno delle attività svolte, che non sono neppure indicate;

- (omissis): il primo capitolo "sulla trasferta ad Abu Dhabi per invito del dott. (omissis) (Federazione Emiratina) e sulle finalità istituzionali della trasferta", così come il secondo capitolo "sulle finalità istituzionali della trasferta in Sardegna" è inammissibile perché generico e valutativo per i motivi già indicati. Inoltre, la contestazione riguarda, in particolare, la mancanza di autorizzazione alla trasferta all'estero,

- richiesta dai Regolamenti Federali, e l'esistenza di prova documentale sulla titolarità del marchio "(omissis)" in capo alla sig.ra Campese e del proprio interesse alla sua diffusione;*
- (omissis): il capitolo "sulla sinergia tra (omissis) e FISE Veneto per finalità istituzionali e, segnatamente, per progetti di promozione con le scuole (Villaggio del Bambino) e tesseramenti "Battesimo della Sella" con coinvolgimento dei circoli" è irrilevante, in quanto la contestazione riguarda l'assenza di rapporti contrattuali tra i due soggetti, essendosi il Co.Re.Ve. limitato a patrocinare taluni eventi ritenuti meritevoli, e l'esistenza di prova documentale sulla titolarità del marchio "(omissis)" in capo alla sig.ra Campese e del proprio interesse alla sua diffusione;*
 - (omissis): il capitolo "sulla sinergia tra (omissis) e FISE Veneto per finalità istituzionali e, segnatamente, per progetti di turismo equestre" è irrilevante per i medesimi motivi dedotti con riferimento al teste (omissis). Parimenti sono inammissibili i capitoli successivamente articolati in quanto essi non vertono su fatti specifici, riguardano elementi valutativi (come il raggiungimento di "risultati oggettivi per le finalità istituzionali della Federazione") e riguardano questioni accertate tramite produzione documentale;*
 - (omissis): il capitolo "sulla sinergia tra (omissis) e FISE Veneto per finalità istituzionali e, segnatamente, per progetti sociali (Mascalcia e Grooming) e interazione tra cultura e promozione sportiva mediante coinvolgimento del pubblico con il teatro equestre" è irrilevante per i medesimi motivi dedotti con riferimento al teste (omissis);*
 - (omissis): il primo capitolo "sulla sponsorizzazione e relativi loghi, sia cessate che nuove, e sui rapporti tra Co.Re.Ve. con FISE centrale" è generico; il secondo capitolo "sull'utilizzo del logo della (omissis)" è influente al fine della decisione, posto che la contestazione è precisa e documentata e riguarda la persistenza di loghi non autorizzati sul sito del Comitato Regionale e la loro rimozione solo a seguito di iniziativa del Segretario Generale;*
 - (omissis): il capitolo "sui benefici derivanti dalla sinergia tra (omissis), Co.Re.Ve. e centro Equestre Veneto in merito a manifestazioni di completo" è inammissibile in quanto, come già riferito, la valutazione di un fatto, che neppure viene indicato, come beneficio non può essere oggetto di testimonianza, fermo restando quanto rilevato a proposito del teste (omissis);*
 - (omissis): il capitolo "sulle finalità promozionali dei rapporti istituzionali di Co.Re.Ve. anche attraverso manifestazioni di (omissis)" è generico, valutativo e irrilevante ai fini della decisione; sulla sinergia con (omissis) si richiama quanto rilevato a proposito del teste (omissis);*
 - (omissis): il capitolo "sul perseguimento della promozione del cavallo arabo nelle manifestazioni di (omissis)" appare irrilevante ai fini della decisione, anche con riferimento a quanto argomentato a proposito del teste (omissis);*
 - (omissis): il capitolo "sulla convergenza di finalità istituzionali FISE di promozione e finalità sociali e formative delle iniziative di (omissis)" è generico e valutativo per i motivi più volte esposti e irrilevante per gli argomenti riportati per il teste (omissis);*

- (omissis): il capitolo “sulla promozione dell’attività equestre con finalità sociale di inclusività connessa ai benefici della riabilitazione con il cavallo” appare irrilevante ai fini della decisione, oltre che generico;
 - (omissis): il capitolo “sul perseguimento delle finalità istituzionali attraverso rappresentazioni spettacolari di dressage dell’Alta Scuola delle Scuderie Reali di Cordoba, in sinergia con (omissis)” appare generico, valutativo e irrilevante ai fini della decisione, fermo restando quanto rilevato per il teste (omissis) sulla sinergia con (omissis);
 - (omissis): il capitolo “sulle parole proferite dal presidente Di Paola con riferimento a pretestuosità, strumentalità e mala fede del commissariamento” è generico e irrilevante ai fini della presente decisione;
- f) Che, con riferimento ai capitoli di prova successivamente articolati, essi appaiono in parte generici in quanto non riferibili a fatti specifici e circostanziati; in parte volti ad indurre nel teste una valutazione del fatto; in parte del tutto inconferenti ai fini della decisione; per il resto relativi a circostanze dimostrate o dimostrabili documentalmente, come peraltro riconosciuto anche nel reclamo (pagg. 9-10), nel quale ci si duole che le prove documentali prodotte non siano state tenute in debito conto;
- g) Che, con riferimento alla istanza di pubblica udienza, essa era stata respinta con il provvedimento del 28.03.2025 sulla base di una motivazione ben più ampia e diversa dalla mera esigenza di tutelare i risultati delle indagini penali; tuttavia, ove non debbano essere svolte attività di istruzione della causa le quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20.6. RdG e 83 Disp.att.c.p.c., escludono la pubblicità dell’udienza, il Collegio può disporre l’ammissione all’udienza di rappresentanti dei mezzi di informazione e di altre categorie specificamente determinate, ai sensi dell’art. 53.2. RdG, con la precisazione che, nella individuazione delle categorie da ammettere, sarà applicato un criterio di probabile interesse di coloro che hanno assunto o subito la decisione sul Commissariamento e dei responsabili dei Circoli Ippici veneti, posto che oggetto del giudizio non è la “situazione connessa alla candidatura della Presidenza nazionale”, ma la delibera di Commissariamento del Comitato della Regione Veneto; né la pubblicazione della delibera sul sito, al pari di qualsiasi altro atto federale, può ritenersi idonea a conferire alla questione trattata importanza nazionale.
- Per quanto sopra,

DISPONE

- 1) Il rigetto dell’istanza di sospensione della delibera impugnata;
- 2) Il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento sportivo in pendenza del procedimento penale;
- 3) Il rinvio al merito della eccezione inerente l’illegittima composizione del Tribunale;
- 4) Il rigetto delle istanze istruttorie di prova per testi;
- 5) L’accoglimento dell’istanza di trattazione pubblica dell’udienza di discussione del procedimento, nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 53.2. RdG e con quelle che saranno riportate di seguito;

FISSA

L’udienza per la discussione finale per il giorno 7 maggio 2025, alle ore 15:30, disponendo sin d’ora:

- Che l’udienza sarà tenuta in modalità mista ed è facoltà delle parti e dei componenti il Collegio essere presenti di persona presso la Sala Blu posta al terzo piano del Palazzo delle Federazioni in Roma, Viale

Tiziano 74, ovvero in modalità telematica da remoto mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams al link che sarà comunicato dalla

Segreteria;

- Che possono essere ammessi a seguire l'udienza in separato locale (Auditorium) posto al primo piano del Palazzo delle Federazioni in Roma, Viale Tiziano 74, nel limite della sua capienza, tramite apparato televisivo, i rappresentanti dei mezzi di informazione, nonché gli ex componenti del Comitato Regionale FISE della Regione Veneto, i componenti del Consiglio Federale e i legali rappresentanti degli affiliati aventi sede nella

Regione Veneto, previo loro accreditamento entro le ore 10 del giorno 6 maggio 2025 mediante l'invio alla PEC segreteria@pec.fise.it di una richiesta con l'indicazione del nominativo e della categoria di appartenenza, corredata da un documento di riconoscimento e, per i rappresentanti della stampa, dalla prova del proprio accreditamento da parte della testata di appartenenza;

- Che l'udienza sarà registrata allo scopo di agevolare la redazione del relativo verbale, che sarà comunque redatto in modo succinto;

- Che ciascuna Parte avrà a Sua disposizione per esporre le proprie tesi un tempo di venti minuti, a partire dalla Parte reclamante, un ulteriore tempo di dieci minuti per eventuali repliche e, per la sola Parte reclamante, un ulteriore tempo di cinque minuti per le deduzioni finali.”

§19. In vista dell'udienza di discussione del 7 maggio 2025 la Sig.ra Campese formalizzava istanza di ricusazione del Vice Presidente della Corte- Presidente del Collegio Anna Maria Pitzolu.

Al deposito di tale istanza seguiva la formazione del Collegio deputato a pronunciarsi su di essa che, riunitosi in modalità telematica, con ordinanza assunta in data 7 maggio 2025, ai sensi dell'art 28.7. del Regolamento di Giustizia della FISE, disponeva la sospensione di ogni attività relativamente al presente procedimento sino all'udienza di discussione del merito fissata all'esito del procedimento di ricusazione e della sua riassunzione ad opera della parte più diligente.

Pertanto la già fissata udienza di discussione della predetta vertenza si esauriva nella comunicazione ai difensori delle parti, che di ciò prendevano atto, delle circostanze di cui sopra.

§19.1. Con decisione del 27 giugno 2025 questa Corte in diversa composizione ha respinto l'istanza di ricusazione del Vice Presidente della Corte - Presidente del Collegio Anna Maria Pitzolu e con istanza del 4 luglio 2025 il difensore della Sig. ra Campese chiedeva di voler fissare la data di udienza per il prosieguo della trattazione del procedimento n. 16/2024.

§19.2. Preso atto di tale istanza il Vice Presidente della Corte e Presidente del Collegio fissava l'udienza pubblica del 17 luglio 2025 per l'ulteriore trattazione del procedimento n.16/2024 già sospeso.

§20. In occasione di quest'ultima le parti erano invitate alla discussione della causa. L'Avv. Campese illustrava le eccezioni preliminari e pregiudiziali ed i motivi di reclamo ed insisteva per l'accoglimento delle eccezioni e delle conclusioni rassegnate nel reclamo. L'Avv. Lubrano contestava le deduzioni avversarie per i motivi dedotti nella memoria di costituzione; ribadiva, a sostegno del proprio appello incidentale, che la riunione del Consiglio Federale del 1.10.2024 era stata convocata il 23.9.2024, come risulta dallo stesso verbale; chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria.

Infine la Corte si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo, che veniva comunicato alle parti, fissando in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione per la particolare complessità della controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§21. Come si è già avuto modo di anticipare nel dar conto dei fatti di causa e dello svolgimento del processo, l'odierna reclamante ha contestato sotto diversi profili la composizione di questa Corte e formalizzato istanza di riconsiliazione del Vice Presidente e Presidente del Collegio.

Su detta istanza è intervenuta decisione di questa Corte in diversa composizione del 27 giugno 2025 con la quale è stata rilevata l'infondatezza di tale istanza sulla base di un duplice ordine di considerazioni:

a) l'essere le doglianze relative alla presunta lesione del diritto di difesa dell'integrità del contraddittorio della ricerca doverosa della verità in alcun modo indice di difetto di autonomia, indipendenza, imparzialità o integrità dell'Avv Pitzolu (Vice Presidente della Corte e Presidente del Collegio) riguardando esclusivamente l'andamento processuale della vicenda e di altro giudizio RG 14/2024, peraltro adottati e sottoscritti per lo più dall'intero collegio, e quindi inidonei a supportare la richiesta di riconsiliazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ivi richiamato, *“la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive”*;

b) mancata dimostrazione della circostanza che l'Avv Pitzolu è stata attinta da una integrazione di querela da parte della sig ra Campese nel procedimento (*omissis*), fermo restando che la mera presentazione di una querela *“non comporta la perdita dei requisiti di integrità ed onorabilità per l'esercizio della funzione giudicante richiesti, secondo l'istante, dall'art. 2 co.1 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (norma la quale recita: Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”* e, trattandosi di atto riferibile esclusivamente alla parte, *“non può ammettersi che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare”* e *“non è sintomo di inimicizia grave del giudice stesso verso il ricusante”*.

Per effetto di tale decisione, con la quale è stata confermata la composizione del Collegio del procedimento n. 16/2024 e la validità di tutti gli atti compiuti fino al momento della presentazione dell'istanza di ricusazione del Vice Presidente della Corte e Presidente del Collegio Avv. Anna Maria Pitzolu, deve ritenersi ormai superata ogni questione concerne la sua presenza in seno al Collegio con funzioni di Presidente.

§21.1. Sempre per quanto concerne la composizione del Collegio, la reclamante ne ha sollecitato la modificazione in ragione dell'asserito venir meno dei requisiti di integrità e onorabilità in capo ad altro suo componente ((*omissis*)) in conseguenza della querela sporta nei suoi confronti dal sig. (*omissis*), con il patrocinio dell'avv. Campese, per fatti, non meglio specificati, inerenti lo svolgimento della propria funzione giudicante in altro procedimento relativo al medesimo sig. (*omissis*).

L'eccezione è infondata per i motivi già evidenziati nel provvedimento del Presidente del Collegio del 30.04.2025 richiamato in premessa, che si riportano di seguito.

§21.1.1. La presentazione di una querela non comporta la perdita dei requisiti di integrità ed onorabilità per l'esercizio della funzione giudicante richiesti, secondo l'istante, dall'art. 2, co.1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (CGS), norma la quale recita "*Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti*", ma individuati, in realtà, dagli artt. 53, 61 e 62 dello Statuto federale, i quali richiedono l'assenza di condanne penali, sanzioni che comportino interdizione dai pubblici uffici o l'applicazione di misure preventive o accessorie, a nulla rilevando la mera presentazione di una querela.

I principi di indipendenza ed autonomia dei Giudici, sanciti dall'art. 3 del Codice di Giustizia Sportiva richiamato nella memoria del 4 aprile 2025, sono assicurati dalle norme in materia di astensione e ricusazione e, in particolare, dall'art. 28.1. del Regolamento di Giustizia FISE, che disciplina le ipotesi di astensione e ricusazione, ma la reclamante non ha ritenuto di proporre istanza di ricusazione, dalla quale è ormai decaduta, né ha fornito copia della querela o altri elementi di valutazione.

§21.1.2. La richiamata disposizione prevede, alla lettera c), l'ipotesi di "*grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione*", ma, a differenza dell'art. 51 c.p.c., non include l'ipotesi di inimicizia con i difensori delle parti.

A prescindere da tale rilievo, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, l'inimicizia grave come motivo di astensione o come causa di ricusazione ex art. 51, co.3, c.p.c., deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocedurale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente macroscopici, anomali e parziali, non imputabili a incertezze

giuridiche, da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno (ex multis: Cass.S.U. 22.7.2014, n. 16627; Cass. S.U. 23.6.2015, n. 13018; Cass. S.U. 8.10.2001, n. 12345; Cass. III, 13.4.2005, n. 7683; CdS, VI, 11.9.2007, n. 4759; CdS, IV, 19.6.2003, n. 3658);

§21.1.3. Con riferimento alla facoltà di astensione per “gravi ragioni di convenienza” prevista dall’art. 28.2. del Regolamento di Giustizia, essa può trovare applicazione solo qualora si ravvisi un conflitto di interessi potenziale con la parte, il quale, in linea con la giurisprudenza che si è formata in materia di astensione dei dipendenti pubblici, ricorre nelle seguenti ipotesi: 1) quelle che per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (ad es. un fidanzamento che si risolva in un matrimonio); ciò con riferimento alle previsioni esplicite riguardanti sia il rapporto di coniugio, parentela, affinità e convivenza, sia alla possibile insorgenza di una frequentazione abituale, sia al verificarsi delle altre situazioni contemplate all’art. 51 cpc (pendenza di cause, rapporti di debito o credito significativi, ecc.);

2) quelle situazioni che possano di per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore / ostilità o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale che potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità.

Nel caso in esame, la querela è stata presentata da un terzo estraneo al presente procedimento, il sig. (*omissis*), sul quale potranno ricadere le eventuali conseguenze dei propri comportamenti, mentre la circostanza che l’avv. Campese difenda il querelante non è inquadrabile nelle categorie dei conflitti tipizzati previsti dall’art. 28.1. RdG.

Sotto un diverso profilo, la circostanza che l’avv. Campese sia nominato difensore del sig. (*omissis*) non costituisce elemento idoneo per configurare la “grave inimicizia” tra il medesimo e il componente del presente Collegio, trattandosi di esercizio della funzione di difesa tecnica da parte dell’avvocato nell’ambito di procedimenti giudiziari e non di attività inerenti rapporti personali tra il Giudice e il difensore.

§21.2. Dissipato ogni dubbio riguardo alla composizione della Corte può passarsi alla disamina dei motivi di reclamo principiando dal primo di essi concernente la composizione del Tribunale Federale e la competenza funzionale dei suoi componenti che, secondo la reclamante, non potevano svolgere le funzioni giurisdizionali ad essi demandate sia per vizi attinenti alla loro nomina, “*verosimilmente effettuata dalla presidente avv. Valentina Mazzotta*”, sia per intervenuta decadenza dal loro ruolo a seguito di fisiologica conclusione del mandato.

Peraltro ancor prima di svolgere qualsivoglia considerazione in merito a quanto addotto nel motivo qui considerato la Corte deve soffermarsi sull'eccezione d'inammissibilità dello stesso sollevata dalla FISE (pag. 8 della memoria di costituzione di quest'ultima) poiché con esso sarebbe stato ampliato il *thema decidendum* devoluto alla cognizione degli Organi di Giustizia della Federazione mediante l'atto introduttivo del presente giudizio.

§21.2.1. Precisato che, a tutto concedere, poteva essersi avuto ampliamento del *thema decidendum* allorquando dette eccezioni erano state sollevate (ossia con la memoria depositata in vista dell'udienza del 31 gennaio 2025 e nel seguito del giudizio di prime cure), sicchè la disamina (e il rigetto) delle stesse da parte del Tribunale avrebbe dovuto essere contestata con appello incidentale, la Corte ritiene che non si è in alcun modo verificata consimile poiché, in effetti, non si tratta di eccezioni attraverso le quali la reclamante (in precedenza ricorrente) ha veicolato nuovi e diversi motivi d'illegittimità del contestato provvedimento di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto mediante i quali era stato definito il *thema decidendum* devoluto alla cognizione del giudice di prime cure, quanto, piuttosto, di questioni concernenti la composizione del Collegio giudicante e la sussistenza (o meno) della sua *potestas judicandi* che era indubbiamente in facoltà della Sig. ra Campese di sollevare.

In ogni caso, è da escludere che quanto dedotto con riferimento a tali profili della controversia nel contesto del motivo qui considerato presenti profili di novità (eccezion fatta per quanto addotto nella memoria del 4 aprile 2025 facendo leva su denuncia querela presentata nei confronti (*omissis*) cui si accennerà più avanti) rispetto a quanto era stato dedotto nel corso del primo grado di giudizio, che il Tribunale ha ritenuto di disattendere, ragion per cui il motivo di reclamo è senz'altro ammissibile.

§21.2.2. Venendo, quindi, a considerare la questione concernente la composizione del Collegio che ha pronunciato la decisione impugnata, essa è già stata affrontata da questa Corte in diversa composizione, che con decisione del 4 dicembre 2024 ha rigettato l'istanza presentata dalla reclamante con la seguente motivazione: "*non vi è alcuna evidenza che il Collegio sia stato costituito dalla Presidente Mazzotta, mentre l'Avv. Stefano Ciulli, quale componente più anziano di età e di servizio del Tribunale Federale, in analogia con quanto previsto dall'art. 28.9 e da altre norme del Regolamento di Giustizia, in considerazione delle dimissioni del Vice-Presidente, è stato correttamente individuato quale Presidente del Collegio chiamato a decidere nel procedimento in questione, il quale ha dichiarato anche in udienza di aver provveduto a formare il Collegio contattando gli altri componenti.*

Con riferimento alla doglianza rappresentata in udienza dalla ricorrente, inerente l'assenza di un provvedimento scritto a firma del Presidente, il carattere informale del processo sportivo non prevede alcun

provvedimento formale di designazione presidenziale e nella prassi il Collegio viene composto sulla base delle disponibilità dei componenti, che possono essere sostituiti dai supplenti, in assenza di provvedimento scritto. A seguito delle dimissioni dell'avv. Cusimano, i componenti del Tribunale Federale sono gli avv. Ciulli, Santini e Colla, che costituiscono il collegio giudicante, nonché l'avv. Viti.

Fermo restando che il collegio ben può essere integrato da un supplente, l'avv. Giorgio Santini, a seguito delle dimissioni dei membri effettivi sopra nominati, è divenuto membro effettivo del Tribunale Federale e non supplente, come sostenuto nel ricorso, per assicurare l'integrità dell'organo."

In questo quadro non vi è alcun provvedimento di nomina della Presidente Mazzotta suscettibile di annullamento e la nomina dell'avv. Stefano Ciulli discende dal Regolamento, né potrebbero essere nominati componenti diversi da quelli indicati dall'avv. Ciulli e comunicati alla parte dalla Segreteria degli Organi di Giustizia, né trova alcuna giustificazione, in difetto di specifici motivi di ricusazione relativi ai singoli componenti del Collegio, la sostituzione di uno dei componenti con l'avv. Viti."

Pertanto, anche il ricorso proposto dalla reclamante alla Commissione di Garanzia Federale sulla asserita incompatibilità dell'Avv. (omissis) a rivestire le funzioni giudicanti è stato respinto con provvedimento del 16.12.2024 e, pertanto, anche sotto tale profilo il motivo di reclamo si dimostra destituito di qualsivoglia fondamento.

§21.2.2. I rilievi incentrati sull'assunto che tutti i componenti del Collegio di prime cure erano decaduti dall'incarico di componenti del Tribunale Federale essendo venuto a cessare il termine (quadriennale) del rispettivo incarico e, perciò, erano privi della *potestas iudicandi*, sono infondati per le ragioni ampiamente esposte nella decisione e per i seguenti ulteriori argomenti.

Nel diritto amministrativo l'istituto della "*prorogatio officii*" di cui agli art. 1 e ss. del d.l. 293/1994 convertito dalla l. 293/1994, in virtù del quale i titolari degli organi amministrativi si considerano in carica, con l'obbligo di continuare a esercitare le funzioni anche dopo la scadenza del tempo per cui furono nominati e fino alla loro sostituzione da parte dei successori, risponde all'esigenza di evitare o colmare pericolosi vuoti di potere, garantendo la continuità dell'attività degli enti, seppure con i temperamenti e le precisazioni introdotte con la decisione della Corte Costituzionale n. 208 del 16 aprile 1992.

Il Giudice delle leggi, in particolare, aveva ravvisato la contrarietà all'ordinamento di una proroga *sine die* degli organi amministrativi e riconosciuto la piena legittimità di una norma che stabiliva termini tassativi per la proroga dei componenti di un organo amministrativo.

§21.2.3. Nel caso in esame, l'art. 53, co.5, dello Statuto Federale prevede che i componenti del Tribunale e della Corte Federale d'appello durino in carica quattro anni e tale periodo coincide con il quadriennio olimpico.

Il procedimento di rinnovo per il quadriennio 2025-2028 era iniziato sin dall'ottobre 2024 e si è concluso con la deliberazione di nomina del Consiglio Federale del 31 gennaio 2025.

Nelle more è stata, appunto, disposta la prorogatio degli Organi di Giustizia dapprima fino al 31 dicembre 2024 con la delibera n.1135 del 30.10.2024 (ma in realtà la nomina scadeva il 31.12.2024 e il nuovo bando riguardava le nomine per il quadriennio olimpico 2025-2028); poi fino al 28 febbraio 2025 con la delibera n. 1696/2024 del 16 dicembre 2024.

Non si è avuta, pertanto, alcuna *prorogatio sine die*, come sostenuto dalla reclamante (che, peraltro, nella pendenza del presente giudizio non ha ritenuto d'impugnarle) essendosi trattato di proroghe disposte per un limitato lasso di tempo resesi necessarie per garantire la funzionalità degli Organi di Giustizia della FISE, ossia la continuità di un servizio essenziale avuto riguardo alle conseguenze che sarebbero derivate dalla paralisi degli stessi, anche in considerazione della ristrettezza dei termini entro cui i giudizi devono essere definiti, nel mentre si andava completando la procedura di rinnovo degli stessi (procedura destinata a concludersi mediante accettazione da parte di ciascuno della nomina effettuata dal Consiglio Federale).

§21.2.4. E' appena, poi, il caso di aggiungere che, volendo riconoscere alla Federazione la qualifica di ente di diritto privato, la legittimità delle determine del Consiglio Federale in precedenza citate con le quali è stata disposta la "*prorogatio*" discende dal diverso principio dettato dall'art. 2385, comma 2, c.c. per le società per azioni, che la Corte di Cassazione ha ritenuto espressione di un principio di carattere generale che mira a garantire le esigenze di continuità della funzionalità degli organi della persona giuridica (cfr. sentenza Cass. N. 9416/2017), secondo il quale la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui essi siano sostituiti.

Correttamente, dunque, il Collegio di prime cure, avuto riguardo al momento in cui era intervenuta la sua costituzione e al momento in cui è stato chiamato a pronunciarsi in via definitiva sul ricorso -coincidente, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione al quale si riferiscono le sentenze menzionate nella decisione impugnata, con la deliberazione assunta in Camera di Consiglio all'esito della discussione della causa- ha ritenuto di essere munito della *potestas judicandi* e, quindi, di potersi pronunciare sul ricorso della Sig. ra Campese.

§21.2.5. Nel contesto del motivo qui considerato è stata, altresì, adombrata la decisione del Tribunale Federale per mancanza di autonomia, indipendenza imparzialità o integrità dei suoi componenti in quanto:

- i) nel far riferimento alla decisione di questa Corte in diversa composizione sull'istanza di ricusazione del Presidente del Tribunale Federale (Avv. Valentina Mazzotta) non avrebbe tenuto conto degli stretti legami fra costei e l'Avv. (*omissis*);
- ii) non avrebbe tenuto conto dell'esposto-querela presentato dalla reclamante nei confronti (*omissis*).

Orbene rilevato che l'Avv. (*omissis*) non risulta aver fatto parte del Collegio che ha pronunciato la decisione reclamata, anche alla stregua delle precisazioni fornite da questa Corte in diversa composizione nel momento in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulle istanze di ricsuzione della reclamante riguardo alle situazioni che possono costituire indice di mancanza di autonomia, indipendenza imparzialità o integrità del giudice, quanto ex adverso riferito in merito ai rapporti fra il predetto e il Presidente del Tribunale Federale (Avv. Valentina Mazzotta) e alle iniziative assunte dalla reclamante nei confronti del (*omissis*) non riguardano i componenti del Collegio e non costituisce in alcun modo indice della loro mancanza di autonomia, indipendenza imparzialità o integrità.

§21.2.6. Ciò si afferma anche con riferimento alla circostanza esposta nella memoria del 4 aprile 2025 secondo la quale, in relazione a pronuncia del Tribunale Federale datata 01.03.2025, è stata presentata integrazione di querela nell'ambito del procedimento (*omissis*) riguardante (anche) (*omissis*).

Evidenziato che risulta depositato esclusivamente estratto di tale integrazione di querela, quest'ultima risulta presentata in epoca successiva all'assunzione della decisione reclamata da parte del Tribunale da un terzo estraneo al presente procedimento (il sig. (*omissis*)) in relazione ad una vicenda ed alla conseguente decisione che riguarda esclusivamente quest'ultimo e, pertanto, non è dato di dubitare dell'autonomia, indipendenza imparzialità o integrità degli (*omissis*) quali componenti del Collegio che si è pronunciato sul ricorso dell'odierna reclamata. Infine è appena il caso di notare che la circostanza che l'avv. Campese difenda il querelante non è inquadrabile nelle categorie dei conflitti tipizzati previsti dall'art. 28.1. Regolamento di Giustizia FISE.

In ultimo questa Corte tiene, altresì, a precisare di essere stata investita con reclamo depositato in data 11 marzo 2025, ossia in un momento in cui non operava più alcuna "*prorogatio*" degli Organi di Giustizia della FISE, e il Collegio è stato formato attingendo fra coloro che sono stati nominati all'esito della procedura di rinnovo degli stessi.

§21.2.7. Sempre nel contesto del motivo di reclamo qui considerato, la Sig. ra Campese ha contestato il decisum del Tribunale laddove è stata respinta l'eccezione d'improcedibilità del giudizio per sussistenza della pregiudiziale penale.

Al riguardo questa Corte si è già espressa nell'ordinanza del 30 aprile 2024 di cui si già dato conto.

In questa sede va ribadito che il Tribunale, dopo aver correttamente qualificato l'eccezione della reclamante come istanza di sospensione del giudizio, l'ha disattesa facendo riferimento al disposto dell'art. 57.7 del Regolamento di Giustizia ricordando che trattasi di previsione in cui è codificato "*il principio di autonomia del procedimento disciplinare e, più in generale, dei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva rispetto ai paralleli procedimenti che*

si celebrano dinanzi all'Autorità giudiziaria penale (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport decisione 19 febbraio 2024, n. 10; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71 del 2019; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV 8 marzo 2016, n. 14)." soggiungendo, altresì, che *"il procedimento sportivo e il procedimento penale attengono a fatti oggettivamente distinti, talché non vi può essere alcuna pregiudizialità del giudizio penale rispetto al giudizio sportivo."*

Infondatamente, pertanto, si è contestato il decisum del Tribunale poiché quest'ultimo avrebbe omesso di motivare su detta eccezione (pag. 8 del reclamo).

Infondato appare anche il rilievo secondo cui la disciplina richiamata nella decisione riguarderebbe solo il processo sportivo disciplinare e non quello in esame, avente ad oggetto un atto federale, non solo in ragione dell'unicità delle regole processuali applicabili, ma soprattutto per il rilievo che anche nel processo civile, il quale costituisce disciplina integrativa del processo sportivo ai sensi dell'art. 20.6. RdG., sui rapporti tra giudizio civile e penale (c.d. pregiudiziale penale, ricorrente ogni qualvolta nel corso di un processo civile emerga un fatto nel quale possano ravvisarsi gli estremi di un reato) la giurisprudenza è costante nell'affermare la completa autonomia dei due giudizi (ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'art. 75 c.p.p.).

Peraltro, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale.

§21.2.8. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui il Tribunale non ha inteso richiedere chiarimenti sulla querela è sin troppo evidente che era la reclamante, nel momento in cui aveva eccepito l'improcedibilità del giudizio stante la sussistenza della pregiudiziale penale (*rectius*: che il giudizio andava sospeso nella pendenza del procedimento penale scaturito dall'esposto-querela presentato nei confronti del Presidente della Federazione), onerata di circostanziare la propria istanza; cosa che, tuttavia, non ha ritenuto di fare nemmeno in sede di reclamo come evidenziato nell'ordinanza del 30 aprile 2024.

Tutto ciò precisato, resta da aggiungere che il decisum in parte qua del Tribunale merita sicura conferma anche perché nel caso di specie è ancor più evidente la differenza fra l'ambito di valutazione demandato all'Autorità Giudiziaria e l'ambito di valutazione di cui alla presente vertenza, avente ad oggetto determina assunta dal Consiglio Federale nell'esercizio del potere di vigilanza (che riguarda anche la reclamante, ma non solo la reclamante).

§21.3. Passando, quindi, a considerare il secondo motivo di reclamo con il quale, in sostanza, si contesta il decisum del Tribunale poiché non sarebbe stato oggetto di debita considerazione quanto addotto a pag. 69 del ricorso - ossia che il Consiglio Federale avendo approvato il bilancio della Federazione, che è bilancio consolidato (ossia bilancio che espone la situazione

patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di tutti i Comitati Regionali, la cui approvazione conduce alla definitiva approvazione anche dei singoli bilanci regionali in uno con quello nazionale) con la delibera n.673/2024 del 6 giugno 2024, non poteva assumere iniziative in relazione alle irregolarità segnalate nella Relazione del Collegio dei revisori dei Conti- in punto di fatto va evidenziato che la predetta delibera ha riguardato il bilancio d'esercizio 2023, che l'attività di vigilanza ha avuto inizio mentre il bilancio d'esercizio 2024 è stato approvato con la delibera del 28 maggio 2025 n.632.

Orbene alcune delle irregolarità di carattere contabile e amministrativo riscontrate dal Collegio dei Revisori della Federazione riguardano rimborsi richiesti dalla reclamante per trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi effettuate nel corso del 2024.

§21.3.1. Tanto precisato, a confutazione di quanto affermato nel motivo di reclamo qui considerato vale osservare che non viene indicata alcuna norma da cui possa desumersi che l'approvazione del bilancio consolidato preclude di effettuare accertamenti e verifiche con riferimento alle voci dello stesso e, più precisamente, ai procedimenti di spesa relativi a voci iscritte in bilancio tanto più che queste ultime non si riferiscono all'insieme delle spese della medesima tipologia.

Ciò è tanto vero che, come si è ricordato inizialmente e come è evidenziato nelle premesse della contestata della delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto, la stessa si è venuta a fondare sulle risultanze di verifica avviata nell'aprile del 2024 dal Collegio dei Revisori della Federazione relativamente ai rimborsi nell'anno 2023 eseguiti da quattro Comitati Regionali (fra i quali il Comitato Regionale del Veneto), che è stata poi estesa ai rimborsi effettuati da tali Comitati sino al 31 maggio 2024.

Il Collegio dei Revisori ha operato, come del resto si legge, nella relazione che detto Organo ha fatto pervenire al Consiglio Federale nell'esercizio attribuitegli dall'art. 34 dello Statuto della Federazione e dall'art. 141, Libro II- Norme di Amministrazione e Contabilità del Regolamento Generale della Federazione.

§21.3.2. Sottolineato che, ove l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 nel giugno 2024 (intervenuta previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori sub di esso) avesse impedito la prosecuzione della verifica, quest'ultimo di certo non avrebbe proseguito i controlli già avviati (controlli oltretutto in alcun modo contestati dai quattro Comitati destinatari di richieste documentali), in relazione a quanto affermato nel motivo di reclamo qui considerato che il bilancio viene predisposto sulla base delle rendicontazioni presentate dai Comitati Regionali che non sono corredate da tutta la documentazione giustificativa.

Inoltre, come anche ricordato dalla reclamante per quanto riguarda i rimborsi, i controlli sono normalmente effettuati dal Revisore dei Conti Regionali e l'art. 180.1. del Libro III- Regolamento rimborsi, trasferte e altre indennità del Regolamento Generale per le spese di

trasferta prevede testualmente che gli Organi della FISE possono effettuare controlli a campione e che proprio per questa ragione i richiedenti devono conservare la documentazione in originale.

Peraltro, costituisce principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza civile e contabile quello secondo il quale l'approvazione dei rendiconti di condomini e associazioni o di bilanci di enti e società non esclude la responsabilità degli amministratori per irregolarità della gestione.

§21.3.3. In definitiva il *decisum* del Tribunale, nella parte in cui disattende il motivo di ricorso con il quale era stato addotto che il Consiglio Federale aveva disposto il Commissariamento del Comitato Regionale del Veneto facendo riferimento alle irregolarità segnalate dal Collegio dei Revisori accertate all'esito di accertamenti e verifiche preclusi dal bilancio d'esercizio 2023 (pag. 43), si dimostra corretta.

§21.4. Venendo, quindi, a considerare il terzo motivo di reclamo, con il quale la Sig.ra Campese ha contestato il dictum del Tribunale in violazione del suo diritto di difesa poiché ha disatteso le sue istanze istruttorie con motivazione palesemente contraddittoria e illegittima, si ricorda che il c.d. "diritto alla prova" concerne esclusivamente il diritto della parte di indicare al giudice i mezzi di prova di cui intende avvalersi e non il diritto ad ottenerne sempre e comunque l'ammissione, poiché al giudice è demandato di vagliare rilevanza e ammissibilità di qualsivoglia richiesta istruttoria che deve essere formalizzata nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni che regolano la singola tipologia di processo.

Per quanto concerne il processo sportivo l'art. 2.6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI dispone testualmente "*Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei processi di giustizia sportiva*". Analoga norma è contenuta nell'art. 20.6. RdG FISE.

§21.4.1. Ciò posto, ai sensi dell'art. 244 c.p.c. "*La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata* "

Nel caso di specie in ricorso era stata sollecitata l'ammissione di prove testimoniali, ma erano state indicate esclusivamente le persone che avrebbero dovuto essere escusse come testimoni mentre nella memoria depositata in vista dell'udienza del 9 dicembre 2024 le richieste istruttorie erano più articolate poiché, unitamente alla indicazione dei testimoni, erano stati indicati gli "argomenti" o, se si vuole, gli "aspetti" della vertenza su cui si chiedeva di escutere i testimoni.

Si era, pertanto, all'evidenza di richieste di prove testimoniali che non erano state ritualmente formalizzate, anche a voler ritenere che gli Organi di Giustizia Sportiva devono conformarsi (per quanto non disposto) ai principi e alle disposizioni generali del codice del processo civile

nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei processi di giustizia sportiva, poiché l'indicazione dei capitoli di prova è essenziale onde consentire al giudice di valutare ammissibilità e rilevanza di ciascuna prova testimoniale richiesta.

§21.4.2. In ogni caso il Tribunale, nel momento in cui si è definitivamente determinato sulle richieste istruttorie delle parti (ossia dopo che era venuto a scadere il termine all'uopo concesso per la formalizzazione delle stesse) ha ulteriormente evidenziato che si trattava di prove testimoniali “superflue”, esplicitando le ragioni per le quali aveva maturato tale convincimento.

Questa Corte non ritiene che il decism del Tribunale Federale presenti profili di contraddittorietà così come si afferma in reclamo, poiché l'ordinanza assunta il 31 gennaio 2025 denota chiaramente che il giudice di prime cure, nel valutare le richieste istruttorie della odierna reclamante, pur reputando che non si trattava di richieste ritualmente formulate, ne ha valutato il rilievo ai fini del decidere e ha ritenuto che con esse si sollecitavano approfondimenti che non sarebbe stati in grado di apportare un utile contributo conoscitivo avuto riguardo a quanto risultava dalla voluminosa documentazione versata in atti..

§21.4.3. Ciò precisato, va qui subito aggiunto che, come da richiesta avanzata dalla reclamante, questa Corte si è già fatta carico di vagliare dette richieste, e, con l'ordinanza del 30 aprile 2025, si è così espressa “e) con riferimento alle istanze istruttorie, premesso che, in virtù del richiamo, da parte dell'art. 20.6. RdG, alle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”, così come previsto dall'art. 244 c.p.c.; premesso, altresì, che il limite di cognizione imposto al Giudice sportivo sulla delibera di Commissariamento di cui si è detto non consente una valutazione sul merito della rispondenza degli atti compiuti alle finalità istituzionali dell'Ente; si rileva quanto segue:

- (omissis): il primo capitolo “sull'utilizzo della vettura in comodato d'uso alla sig.ra Campese” è circostanza pacifica, riconosciuta dalla stessa reclamante; il secondo capitolo “sulla regolarità dei rimborsi chilometrici richiesti” non riguarda un fatto, ma la valutazione del teste su una questione giuridica inerente la regolarità dei rimborsi richiesti per una vettura in comodato d'uso alla Federazione; il terzo capitolo “sull'attività istituzionale espletata dalla presidente Campese” è generico e valutativo, poiché non sono dedotti fatti specifici e non possono essere ammesse valutazioni del teste sul carattere istituzionale o meno delle attività svolte, che non sono neppure indicate;

- (omissis): il primo capitolo “sulla trasferta ad Abu Dhabi per invito del dott. (omissis) (Federazione Emiratina) e sulle finalità istituzionali della trasferta”, così come il secondo capitolo “sulle finalità istituzionali della trasferta in Sardegna” è inammissibile perché generico e valutativo per i motivi già indicati. Inoltre, la contestazione riguarda, in particolare, la mancanza di autorizzazione alla trasferta all'estero,

- richiesta dai Regolamenti Federali, e l'esistenza di prova documentale sulla titolarità del marchio "(omissis)" in capo alla sig.ra Campese e del proprio interesse alla sua diffusione;*
- (omissis): il capitolo "sulla sinergia tra (omissis) e FISE Veneto per finalità istituzionali e, segnatamente, per progetti di promozione con le scuole (Villaggio del Bambino) e tesseramenti "Battesimo della Sella" con coinvolgimento dei circoli" è irrilevante, in quanto la contestazione riguarda l'assenza di rapporti contrattuali tra i due soggetti, essendosi il Co.Re.Ve. limitato a patrocinare taluni eventi ritenuti meritevoli, e l'esistenza di prova documentale sulla titolarità del marchio "(omissis)" in capo alla sig.ra Campese e del proprio interesse alla sua diffusione;*
 - (omissis): il capitolo "sulla sinergia tra (omissis) e FISE Veneto per finalità istituzionali e, segnatamente, per progetti di turismo equestre" è irrilevante per i medesimi motivi dedotti con riferimento al teste (OMISSIS). Parimenti sono inammissibili i capitoli successivamente articolati in quanto essi non vertono su fatti specifici, riguardano elementi valutativi (come il raggiungimento di "risultati oggettivi per le finalità istituzionali della Federazione") e riguardano questioni accertate tramite produzione documentale;*
 - (omissis): il capitolo "sulla sinergia tra (omissis) e FISE Veneto per finalità istituzionali e, segnatamente, per progetti sociali (Mascalcia e Grooming) e interazione tra cultura e promozione sportiva mediante coinvolgimento del pubblico con il teatro equestre" è irrilevante per i medesimi motivi dedotti con riferimento al teste (OMISSIS);*
 - (omissis): il primo capitolo "sulla sponsorizzazione e relativi loghi, sia cessate che nuove, e sui rapporti tra Co.Re.Ve. con FISE centrale" è generico; il secondo capitolo "sull'utilizzo del logo della Regione Veneto" è influente al fine della decisione, posto che la contestazione è precisa e documentata e riguarda la persistenza di loghi non autorizzati sul sito del Comitato Regionale e la loro rimozione solo a seguito di iniziativa del Segretario Generale;*
 - (omissis): il capitolo "sui benefici derivanti dalla sinergia tra (omissis), Co.Re.Ve. e centro Equestre Veneto in merito a manifestazioni di completo" è inammissibile in quanto, come già riferito, la valutazione di un fatto, che neppure viene indicato, come beneficio non può essere oggetto di testimonianza, fermo restando quanto rilevato a proposito del teste (OMISSIS);*
 - (omissis): il capitolo "sulle finalità promozionali dei rapporti istituzionali di Co.Re.Ve. anche attraverso manifestazioni di (omissis)" è generico, valutativo e irrilevante ai fini della decisione; sulla sinergia con (omissis) si richiama quanto rilevato a proposito del teste (OMISSIS);*
 - (omissis) o: il capitolo "sul perseguimento della promozione del cavallo arabo nelle manifestazioni di (omissis)" appare irrilevante ai fini della decisione, anche con riferimento a quanto argomentato a proposito del teste (OMISSIS);*
 - (omissis): il capitolo "sulla convergenza di finalità istituzionali FISE di promozione e finalità sociali e formative delle iniziative di (omissis)" è generico e valutativo per i motivi più volte esposti e irrilevante per gli argomenti riportati per il teste (OMISSIS);*

- (omissis): il capitolo “sulla promozione dell’attività equestre con finalità sociale di inclusività connessa ai benefici della riabilitazione con il cavallo” appare irrilevante ai fini della decisione, oltre che generico;
- (omissis): il capitolo “sul perseguimento delle finalità istituzionali attraverso rappresentazioni spettacolari di dressage dell’Alta Scuola delle Scuderie Reali di Cordoba, in sinergia con (omissis)” appare generico, valutativo e irrilevante ai fini della decisione, fermo restando quanto rilevato per il teste (OMISSIS) sulla sinergia con (omissis);
- (omissis): il capitolo “sulle parole proferite dal presidente Di Paola con riferimento a pretestuosità, strumentalità e mala fede del commissariamento” è generico e irrilevante ai fini della presente decisione;

f) Che, con riferimento ai capitoli di prova successivamente articolati, essi appaiono in parte generici in quanto non riferibili a fatti specifici e circostanziati; in parte volti ad indurre nel teste una valutazione del fatto; in parte del tutto inconferenti ai fini della decisione; per il resto relativi a circostanze dimostrate o dimostrabili documentalmente, come peraltro riconosciuto anche nel reclamo (pagg. 9-10), nel quale ci si duole che le prove documentali prodotte non siano state tenute in debito conto”. Trattasi, ovviamente, di rilievi che vanno ad aggiungersi alle considerazioni su cui si è venuta a fondare l’ordinanza del 31 gennaio 2025 del Tribunale Federale che ha respinto le richieste di prova orale formalizzate dalla odierna reclamante.

§21.4.4. Non può essere condiviso neppure l’assunto secondo il quale il Tribunale pur acquisendo i documenti prodotti dalla reclamante “senza però mai menzionarli”, si sarebbe “limitato a motivare richiamando solo gli elementi della delibera impugnata”.

In verità, le produzioni documentali sono state attentamente vagliate dal Tribunale, il quale, a pag. 43, con riferimento alla “tabella riepilogativa spese e giustificazioni” (all.2), relativa alle ulteriori spese delle quali si era eccepita la carenza di documentazione giustificativa, che essa “è documento non idoneo a dimostrare l’inerenza delle spese sostenute rispetto alle finalità istituzionali e, per l’effetto, a giustificare il rimborso”; quanto alle espressioni di apprezzamento risultanti dalle lettere ed interviste, il Tribunale le ha considerate a pag. 39 della decisione, sottolineando l’irrilevanza della partecipazione del Presidente e del Segretario alle manifestazioni organizzate da “(omissis)” o le loro parole di apprezzamento per l’iniziativa o la promozione dell’iniziativa sul sito federale, ritenendo dirimente l’assenza di un contratto che autorizzasse le spese per l’iniziativa organizzata dall’associazione (omissis) con l’omonimo marchio di esclusiva proprietà della stessa sig.ra Campese e ribadendo la sostanziale differenza tra concessione di un patrocinio per una iniziativa pur meritevole e assunzione di un obbligo di spesa nel rispetto delle norme federali e, più in generale, dei principi sulla gestione di denaro pubblico o di terzi.

Con riferimento all’uso indebito del logo, la Corte ha ritenuto assorbito il motivo e perciò non ha esaminato le prove relative.

Per tali motivi, questa Corte ritiene destituito di fondamento il motivo di reclamo qui considerato.

§21.5. Reputa, invece, la Corte di dover dichiarare inammissibile il quarto motivo di reclamo poiché con esso, in sostanza, si addebita al Tribunale Federale di non essersi avveduto che le circostanze su cui si era venuta a fondare la determina di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto (o, per meglio dire alcune di esse ossia quelle correlate alla permanenza sul sito della Federazione di loghi di vecchi sponsor, all'utilizzazione impropria del logo della Federazione e ai rimborsi kilometrici chiesti dalla reclamante) non potevano assurgere a presupposti della stessa poiché con le delibere n.1248 e 1249 del 27.11.2024 sono state apportate modifiche al Libro III Regolamento Rimborsi, Trasferte, Indennità e al Libro IV Logo e Marchio e le attuali disposizioni sarebbero meno restrittive in conformità a quanto previsto dal d.l. 71/2024.

§21.5.1. Nessun dubbio sussiste, infatti, che il Tribunale Federale non ha in alcun modo considerato dette sopravvenienze normative (o, per meglio dire, non ha valutato la condotta della ricorrente alla stregua di quanto dispone la normativa sopravvenuta) in ragione del fatto che si tratta di prospettazioni che affiorano per la prima volta nel motivo d'appello qui considerato e che, quindi, presentano evidente carattere di novità rispetto al thema decidendum delimitato mediante i motivi di ricorso e le svariate eccezioni sollevate in corso di giudizio.

Questa Corte ritiene, infatti, che mediante il motivo di reclamo qui considerato si è nella sostanza adombrato un profilo d'illegittimità della delibera del Consiglio Federale con la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale per il Veneto (nel contesto del motivo qui considerato inesattamente si fa riferimento alla condotta della reclamante) nuovo e diverso rispetto a quelli prospettati in ricorso che il Tribunale Federale, non avendo considerato la normativa sopravvenuta, non ha scrutinato.

E però, come si è già evidenziato, nel ricorso non si era fatto cenno alcuno al d.l. 71/2024 e alla normativa con la quale ha avuto attuazione da parte della FISE e alla necessità di tener conto (quantomeno del primo) al momento in cui era stata assunta la delibera di commissariamento del Comitato Regionale del Veneto.

§21.5.2. Ciò precisato, per quanto concerne il divieto dello jus novorum in appello vale richiamare il disposto dell'art. 345 c.p.c. a norma del quale *“Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio”* con la precisazione che la norma in questione costituisce, in tutta evidenza espressione di un principio di carattere generale (tanto vero che analogamente è stabilito nell'art. 104 del Codice del Processo amministrativo e nell'art. 57 del D. Lgs. vo 546/1992 per quel che riguarda il processo tributario) valevole anche per il processo sportivo (cfr, ad es. Corte d'Appello

Federale della Federazione Italiana Rugby, Decisione N. 8 / SS. 2023-2024 in cui sebbene con riferimento ad eccezione sollevata per la prima volta in appello si è testualmente affermato “*Come noto, in assenza di disposizioni all'interno della normativa federale e del CGS del CONI, valgono anche per il processo sportivo i principi e le norme generali del processo civile, in virtù del rinvio, ex art. 2, comma 6, del CGS del CONI.*

Nel processo sportivo trova, quindi, applicazione il divieto dello ius novorum, disciplinato dall'art 345 c.p.c. e, per quel che qui interessa, il secondo comma della predetta disposizione che estende detto divieto anche alle nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio ovvero sia alle eccezioni in senso stretto tra cui rientrano, come chiarito dalla Cassazione (sent. n. 16602 del 03.07.2013), anche "quelle che, pur se rilevabili d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine".

L'eccezione di improcedibilità dell'azione del Procura Federale, sollevata dalla difesa dei reclamanti per la prima volta in questa sede rientra senz'altro nel novero delle nuove eccezioni di cui all'art. 345, secondo comma, c.p.c. e, quindi, risulta preclusa ai sensi ai sensi dell'art. 37.6 del CGS del CONI.”).

§21.5.3. Sotto altro profilo, l’inammissibilità deriva, altresì, dalla genericità delle affermazioni della reclamante, la quale non indica specificamente perchè le contestazioni mosse nei confronti della sig.ra Campese avrebbero dovuto essere rivalutate per effetto delle modifiche normative intervenute, in disparte la circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, la normativa sul Regolamento di Rimborsi, Trasferte e Indennità è entrata in vigore dal 27.02.2025, vale a dire dopo la decisione del Tribunale, con la conseguente inapplicabilità del principio *iura novit curia*.

§21.6. Con il quinto motivo di reclamo si sostiene che la determina di Commissariamento del Comitato Regionale del Veneto non è stata in alcun modo assunta dal Consiglio Federale nell’esercizio di potestà discrezionale, poiché quest’ultima inerisce a scelte meramente tecniche.

Orbene l’art. 30, comma 2, lett. n) dello Statuto della FISE dispone che il Consiglio Federale “*oltre a quanto sancito nell’art. 29, primo comma,*:

(.....)

n)provvede per accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo o per constata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Comitati Regionali e Provinciali nominando in sostituzione un Commissario Straordinario....

§21.6.1. Tanto puntualizzato, allorquando ha fatto riferimento alla circostanza che oggetto d’impugnativa era la determina assunta nell’esercizio di potestà tecnico-discrezionale, peraltro rifacendosi agli approdi della giurisprudenza amministrativa e del Collegio di Garanzia dello Sport, il Tribunale ha inteso fare riferimento alla circostanza che la contestata determina era stata assunta nell’esercizio di potestà connotata da ampi margini di discrezionalità, essendo demandato al Consiglio Federale (e solo a tale Organo) ogni

valutazione in merito alla “gravità” di eventuali irregolarità di gestione ovvero di eventuali violazioni dell’ordinamento sportivo, ciò che, del resto, ha espressamente chiarito a pag. 26 della decisione reclamata, donde l’infondatezza di quanto affermato nella prima parte del motivo di reclamo qui considerato.

§21.6.2. Ciò precisato, va subito aggiunto che proprio muovendo da quanto sopra precisato riguardo alla connotazione della potestà nell’esercizio della quale il Consiglio Federale ha assunto la contestata determina, il Tribunale Federale ha debitamente considerato quanto era stato addotto in ricorso al fine di contestare alcuni dei presupposti su cui detta determina si è venuta a fondare, ossia alcune richieste di rimborso avanzate dalla reclamante (riguardanti i c.d. “rimborsi chilometrici, le trasferte in Sardegna e la trasferta ad Abu Dhabi).

L’esposizione del motivo di reclamo prosegue, poi, mediante brevissime considerazioni riguardanti i rimborsi (pag. 18 del reclamo) e poi con considerazioni mediante le quali si lamenta che il Tribunale Federale avrebbe pseudo-motivato su una serie di aspetti della vertenza (o per meglio dire si sarebbe limitato a ribadire quanto affermato nella motivazione della determina con la quale è stato disposto lo scioglimento del Comitato Regionale del Veneto)

In particolare, dopo un accenno a quanto evidenziato nella motivazione della decisione reclamata a proposito delle trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi, si lamenta che il Tribunale ha motivato in modo illogico o palesemente contrario alle evidenze documentali offerte, facendo essenzialmente riferimento alla permanenza sul sito regionale di vecchi sponsor (pag. 19 del reclamo)

§21.6.3. A tal proposito questa Corte rimarca che tale profilo della vertenza in verità non è stato in alcun modo affrontato dal Tribunale Federale.

Infatti si legge a pag. 42 della decisione reclamata:

“Gli ulteriori motivi di censura formulati dalla parte ricorrente in relazione all’irregolare utilizzo del sito federale da parte del Comitato Regionale FISE Veneto e in ordine all’utilizzo del logo federale possono restare assorbiti atteso che la delibera di scioglimento e commissariamento, come sopra anticipato, è un atto c.d. plurimotivato, ossia basato su di una pluralità di motivi, ognuno autonomo rispetto all’altro, rispetto al quale opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale” (cfr. Cons. St., sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190; Cons. St., sez. III, 15 settembre 2023, n. 8367). Ne consegue, quindi, la riconosciuta legittimità della delibera per le gravi irregolarità di gestione e, dunque, l’infondatezza dei primi due motivi di gravame della parte ricorrente; ciò rende possibile l’assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi autonomi della delibera

(cfr. Cons.St., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, che individua tra le consentite deroghe al divieto di assorbimento dei motivi quella determinata da ragioni di economia processuale (§ 9.3.4.3), tra cui rientra il caso di specie: “nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenere ed a comprovare la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la, conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze”). La conservazione dell’atto impugnato che risulta fondato su un’autonoma ratio decidendi, implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze relative all’irregolare utilizzo del sito e del logo federale.

Che si tratti di autonome ratio decidendi che fondano il provvedimento impugnato risulta chiaramente evincibile dal pag. 2 della delibera dove si legge nell’ultimo capoverso “accertato che oltre alle suddette gravi irregolarità amministrative e gestionali rilevate dal Collegio dei Revisori, sono state rilevate dagli uffici federali ulteriori condotte non regolari, ovvero, in particolare: 2 a) l’utilizzo indebito del sito federale del CR Veneto [...] 2 b) l’utilizzo improprio del logo federale...”

§21.6.4. Tanto puntualizzato, prescindendo dallo svolgere qualsivoglia considerazione riguardo alla circostanza che il mancato esame di motivi di ricorso rivolti avverso una delle concorrenti ragioni su cui si è venuto a fondare il provvedimento oggetto d’impugnativa, stante il ricorso del giudice alla c.d. “tecnica dell’assorbimento”, una volta accertata l’infondatezza dei motivi volti a contestare l’altra concorrente ragione (ovvero delle altre concorrenti) poste a fondamento del provvedimento impugnato, impone l’integrale riproposizione degli stessi al fine di mantenere integro il thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice d’appello, è evidente che, nel contesto del motivo di reclamo qui considerato, infondatamente si lamenta che il Tribunale Federale ha motivato in modo illogico o contrario alle evidenze della documentazione versata in atti.

Per quanto riguarda le restanti considerazioni, volte a contestare il dictum del Tribunale Federale per mancanza di motivazione ovvero per motivazione insufficiente/illogica con riferimento agli aspetti della vertenza su cui la decisione reclamata si è soffermata, ossia la richiesta di rimborsi chilometrici da parte della reclamante e la richiesta di rimborso per quanto concerne le trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi questa Corte ritiene che il motivo di reclamo sia (*in parte qua*) perfettamente sovrapponibile a quello immediatamente seguente con il quale si contesta, per l’appunto, la decisione reclamata con riferimento a quanto affermato a proposito delle predette evenienze, al quale si rinvia.

§21.7. Passando, quindi, a considerare quanto addotto nel settimo motivo di reclamo, la Corte osserva che il Tribunale Federale si è diffusamente soffermato sulle spese che il

Comitato Regionale del Veneto risultava aver sostenuto per la manifestazione “(omissis)” (punto IV.2.2. della motivazione della decisione reclamata pag. 37-40) e, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, non si è limitato a considerare quanto addotto nella determina con la quale è stato disposto il commissariamento della Comitato Regionale del Veneto e nella relazione del Collegio dei Revisori.

Infatti il Tribunale ha debitamente considerato l'assunto fondamentale sviluppato nelle considerazioni svolte dalla pag. 28 alla pag.52 rilevando testualmente “*Risulta incontestato che l'evento “(omissis)” sia un evento privato rispetto al quale la sig. ra Campese non offre alcun elemento di prova sull'inerenza delle spese sostenute e contestate dal Consiglio Federale nel provvedimento di scioglimento e commissariamento. Costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è onere del contribuente indicare i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività di impresa, essendo poi l'Amministrazione finanziaria tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, in particolare l'inattendibilità della condotta del contribuente (cfr. Cass. civ. sez. trib. 15 novembre 2022, n. 33568 secondo la quale “Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente”*).

Ebbene, facendo applicazione di tali principi che, mutatis mutandis, possono trovare impiego nella fattispecie in esame, emerge chiaramente che la ricorrente non abbia indicato gli elementi che consentano di ricondurre il costo all'attività del Comitato Regionale in modo da superare l'accertamento compiuto dal Consiglio Federale nella delibera impugnata

La parte ricorrente si affida ad una serie di argomentazioni che non scalfiscono il merito dell'accertamento compiuto dal Consiglio Federale con la delibera impugnata (sindacabile entro i limiti sopra richiamati), atteso che a nulla rileva che il Presidente della FISE avv. Marco Di Paola o il Segretario Generale avv. Simone Perillo abbiano partecipato, nella qualità di ospiti, alla manifestazione “(omissis)” né sono dirimenti le parole di apprezzamento per l'iniziativa. Come efficacemente sottolineato dalla parte resistente “una cosa è dare una valutazione positiva all'evento sportivo (il cui pregio è quello di coniugare la cultura al mondo degli sport equestri) e, invece, un'altra cosa è sostenere le spese della manifestazione in quanto spese inerenti all'attività istituzionale della Federazione”.

§21.7.1. Peraltro ed in ogni caso visto e considerato che la reclamante ha particolarmente insistito riguardo alla “rimborsabilità” di quanto speso dal Comitato Regionale del Veneto per l’organizzazione dell’evento in questione facendo riferimento alla circostanza che si trattava di evento patrocinato dalla Federazione, sia alla circostanza che il collegamento con quest’ultima è dimostrato dai comunicati apparsi sul sito federale, questa Corte ritiene di dover sottolineare che secondo quanto affermato in ricorso “(omissis),.... è un format di *“EVENTO PATROCINATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA (all.4), dal CONI VENETO, da SPORT E SALUTE REGIONE VENETO, DALL’ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE (IRVV) con la finalità di valorizzare gli sport equestri.*” (pag. 28 e 29 del ricorso in cui nel prosieguo si legge che si tratta di progetto patrocinato anche dalla Provincia di Padova, dalla Provincia di Vicenza e da tutti i Comuni coinvolti) e, quindi, di evento verso il quale non ha manifestato interesse solo ed esclusivamente la FISE, tanto vero che in ricorso si ricorda che in occasione delle varie presentazioni hanno presenziato l’allora Sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi (pag. 29, 37, 39 del ricorso), il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia (pag. 30 e 31).

Orbene il fatto che il Ministero della Cultura, la Regione Veneto e altri abbiano dimostrato il proprio interesse per il progetto e lo abbiano concretamente sostenuto non significa in alcun modo che abbiano inteso garantire al Comitato organizzatore un qualche sostegno economico, e ciò vale anche per la FISE.

Del resto, come correttamente evidenziato nelle difese della FISE (memoria del 29 novembre 2024), *“il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una mera manifestazione di apprezzamento a iniziative di terzi ritenute meritevoli, senza alcun coinvolgimento economico e/o organizzativo da parte del patrocinante”.*

§21.7.2. Non è un caso che nella delibera mediante la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Territoriale del Veneto è evidenziato che fra la FISE e il Comitato organizzatore della predetta manifestazione non era stato instaurato alcun rapporto contrattuale, come puntualmente rilevato dal Tribunale Federale allorquando afferma *“Quanto al patrocinio che il Comitato Regionale FISE Veneto avrebbe concesso nel 2021 a “(omissis)” o alla circostanza che l’iniziativa fosse pubblicizzata sul sito federale, tali ultimi elementi non dimostrano che vi sia un rapporto contrattuale di fatto o di diritto che giustifichi, lo si ribadisce, le spese sostenute non essendovi alcun elemento che possa collegare “(omissis)” e il Comitato Veneto, se non l’elemento non contestato da parte ricorrente che (omissis) è un marchio di impresa detenuta al 100% dalla sig. ra Campese che ne detiene il 100% dei diritti. Tale ultimo elemento esogeno, valorizzato anche dalla difesa della Federazione, costituisce prova di quella coincidenza della figura del Presidente del Comitato Regionale con l’organizzazione della manifestazione “(omissis)”, che risulta una mera promanazione della prima.*

Tuttavia, tale elemento si pone al di fuori della necessaria inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività istituzionale della Federazione.”

In buona sostanza, a dispetto di quanto diffusamente argomentato in ricorso, dalle risultanze istruttorie non emerge alcuna circostanza indicativa dell'intendimento della Federazione di assicurare un qualche sostegno economico o anche soltanto organizzativo al progetto “(omissis)” che possa far ritenere “rimborsabili” le spese cui si fa riferimento nel punto b) della delibera di Commissariamento (€ 8.356,80 per spese per alberghi, ristoranti, taxi, ecc., che risultano essere state sostenute per l'evento “(omissis)”, seppure lo stesso risulti, a seguito di verifiche condotte con l'ausilio degli uffici federali, un evento privato, organizzato da terzi con finalità commerciali, con cui la Federazione e/o il Comitato Regionale Veneto non ha alcun rapporto contrattuale, che comprendono le spese per trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi oggetto di richieste di rimborso da parte della reclamante).

§21.7.3. Con il medesimo motivo si richiamano le prerogative e funzioni del presidente regionale per giustificare la motivazione istituzionale delle spese sostenute, già rilevate al punto A.3.1. del ricorso di primo grado.

Al riguardo, va richiamato, in primo luogo, l'art. 45, co.2, dello Statuto FISE, il quale attribuisce al Presidente regionale la rappresentanza FISE per i soli fini sportivi e nel territorio di competenza e svolge funzioni analoghe al Presidente federale “*in quanto compatibili*” con i limiti di scopo e territoriali stabiliti dalla stessa norma.

Gli stessi limiti sono previsti per le attribuzioni dei Comitati regionali, i quali assolvono “*i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni del Consiglio Federale*” (art. 44, comma 4, e anche comma 1, Statuto).

I Comitati Regionali non hanno autonomia amministrativa contabile, salvo che essa sia attribuita dal Consiglio Federale e nei limiti della delega (art. 44, co.8, Statuto).

E', dunque, all'interno di tale quadro di riferimento che possono essere esercitate le funzioni del presidente regionale, nel rispetto dei principi amministrativi e contabili delegati ed entro i limiti della delega, sotto la vigilanza del Consiglio Federale.

La inerenza e congruità delle spese addebitate alla Federazione deve, dunque, essere vagliata alla luce dei limiti imposti al Comitato Regionale e al suo Presidente dallo Statuto. Sul punto si ritornerà a proposito del settimo motivo di ricorso.

§21.7.4. Nella parte finale del motivo si rimprovera al Tribunale di aver omesso di motivare “*sulla fondatezza delle argomentazioni difensive in merito alla richiesta di rimuovere i loghi, alle sponsorizzazioni e alla promozione di loghi scaduti, all'asserita mancanza di autorizzazione dell'ente pubblico Regione Veneto, così come sull'utilizzo indebito del logo federale*”

In parte qua il motivo si disvela manifestamente infondato poiché, come si è già avuto modo di evidenziare, il Tribunale Federale non si è pronunciato con riferimento a quanto era stato

addotto nei punti B) e C) del ricorso sull'utilizzo indebito del sito federale (pag. 61-66) e del logo federale (pag. 66-68)avendoli ritenuti *“assorbiti atteso che la delibera di scioglimento e commissariamento, come sopra anticipato, è un atto c.d. plurimotivato, ossia basato su di una pluralità di motivi, ognuno autonomo rispetto all'altro, rispetto al quale opera il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale” (cfr. Cons. St., sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190; Cons. St., sez. III, 15 settembre 2023, n. 8367).* (pag. 42 della decisione reclamata).

§21.8. Passando al settimo motivo di ricorso, deve rilevarsi, in primo luogo, che il Consiglio Federale, ha adottato la delibera di commissariamento ravvisando la sussistenza di gravi irregolarità con riferimento sia ai rimborsi chilometrici per € 14.608,36 richiesti per un'autovettura qualificabile come vettura aziendale, in quanto concessa in comodato d'uso alla Federazione, sia alle spese effettuate con carta di credito per € 8.356,89 imputabili ad attività che non riguardano l'attività istituzionale del Comitato Regionale, chiedendo la restituzione di tali somme, pur disponendo che venissero richiesti chiarimenti e integrazioni documentali *“per chiarire tutte le altre anomalie e non allineamenti riscontrati, anche al fine di valutare l'eventuale necessità di ripetizione”*.

§21.8.1. Sui punti a) e b), inerenti la richiesta di rimborso chilometrico sull'auto in comodato d'uso alla Federazione, si richiamano gli argomenti ampiamente illustrati nella decisione impugnata al punto IV.2.1.: *“...Il rimborso chilometrico unitario (indennità chilometrica forfettaria), come riconosciuto dalla relazione del Collegio dei revisori, “ai sensi di quanto disposto dall'art. 175 e dall'art. 181.4 del più volte citato Libro III, risulta consentito per qualsiasi tipo di viaggio legato a motivi istituzionali che richieda l'utilizzo di un veicolo personale”*.

Prosegue la relazione del Collegio dei Revisori, con valutazione che il Collegio condivide, “La tipologia del “rimborso chilometrico” non può essere applicata qualora venga utilizzata un' autovettura “ aziendale” (e per tale non sembra possa esserci dubbio che debba esser considerata una macchina data in uso al Comitato Regionale) in quanto l'ammontare dell'importo dell'indennità chilometrica è composto non solo da quelle spese che effettivamente sostiene l' utilizzatore dell'autovettura nella sue trasferte (quale ad esempio il costo del carburante), ma anche dalla valorizzazione delle spese di manutenzione dell'autovettura (tagliando cambio dell'olio, pastiglie, freni, ecc) che comportano l'usura e la riduzione di valore del veicolo, che nella fattispecie non sono a carico dell'utilizzatore Signora Clara Campese, essendo contrattualmente a carico del comodante GOCAR SAGL”.

Quanto alla invocata buona fede della reclamante, l'applicazione del principio avrebbe imposto *ab initio* che il rimborso venisse richiesto solo per le spese effettivamente sostenute (vale a dire per il solo carburante e previa esibizione di ricevuta, essendo ammortamenti e manutenzioni compresi nel rimborso chilometrico pacificamente a carico del comodante) e solo a fronte di giustificate e documentate missioni fuori sede, né può sussistere alcuna mala

fede degli uffici federali per non aver indicato che il rimborso chilometrico previsto per una vettura privata non potesse essere applicato ad una vettura in comodato d'uso, tanto più che, a fronte della lamentata carenza di norme specifiche, non risulta essere stata presentata dalla reclamante alcuna richiesta di chiarimento agli uffici federali; né il ruolo apicale rivestito dalla reclamante, che le impone l'adozione di una diligenza qualificata nella conoscenza delle norme amministrativo contabili federali, può giustificare la affermata irrilevanza della distinzione tra vettura privata e vettura concessa in comodato d'uso.

Se è vero che la reclamante avrebbe potuto essere destinataria di rimborsi per il carburante, era comunque suo onere produrre le giustificazioni dei pagamenti eseguiti e della inerenza della spesa per compensare il credito della FISE per le indebite richieste di rimborso chilometrico.

§21.8.2. Con riferimento ai punto c) e d), l'allegato 2 riporta le dichiarazioni della sig.ra Campese in merito alle spese sostenute, ma, come già evidenziato a pag. 41 della decisione, essa non costituisce documento idoneo a dimostrare l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle finalità istituzionali, né superano i contestati rilievi sulla carenza della documentazione giustificativa (assenza, in disparte la considerazione che molte di tali spese riguardano le trasferte in Sardegna e la promozione degli eventi di (omissis), già oggetto di contestazione, sulle quali si fonda la delibera di commissariamento e la richiesta di ripetizione.

§21.8.3. Sul punto e) relativo alle valutazioni delle dichiarazioni della sig.ra Campese, è sufficiente richiamare il consolidato principio, riportato a pag. 30 della decisione, secondo cui *“il giudice procedente è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, non essendo necessario dare conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo: è infatti sufficiente che il giudice esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, con la conseguenza che devono reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto”* (cfr. ex multis Cass. civ. sez.V, ordinanza 29 dicembre 2020, n. 29730, ma anche Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2021, n. 4894).

§21.8.4. Sul punto f), inerente l'omessa assunzione delle prove orali, il Collegio si è già espresso compiutamente con l'ordinanza del 30.4.2025, riportata al precedente punto 21.4.3., in disparte l'assorbente considerazione secondo cui la valutazione dell'inerenza delle attività svolte alle attività istituzionali del Comitato Regionale non compete certamente ai testi.

§21.8.5. Sui punti g, h e i, a prescindere dalla contraddizione rilevabile tra l'affermata assenza di contributi federali in favore delle iniziative di (omissis) e le delibere del Comitato Regionale in atti, proprio perché (omissis) ha una sua autonoma gestione ed organizzazione, eventuali

contributi in suo favore possono essere concessi solo a fronte di un contratto che, valutati i vantaggi e gli oneri dell'iniziativa, disciplini i rispettivi diritti ed obblighi, a prescindere dalla concessione di patrocinio o dalle manifestazioni di apprezzamento per l'attività dell'associazione, fermi restando i limiti oggettivi imposti dallo Statuto federale all'attività del Comitato Regionale e del suo Presidente, richiamati al precedente punto 21.7.3.

§21.8.6. Per i medesimi motivi e per quelli esposti a pag. 40 della decisione reclamata e al precedente punto ... non possono condividersi gli argomenti indicati al punto l) tesi a giustificare le ripetute trasferte in Sardegna per l'organizzazione di un evento privato da parte di (omissis) *“finalizzata a un coordinamento generale”* al di fuori del territorio di competenza del Comitato Veneto, né tanto meno le spese sostenute ad Abu Dhabi per i pranzi senza la previa autorizzazione richiesta dall'art. 178 del Regolamento per ottenerne il rimborso, come correttamente argomentato a pag. 41 della decisione impugnata.

§21.9. Venendo a considerare l'ottavo ed ultimo motivo di reclamo con il quale si contesta la decisione del Tribunale Federale sulla base delle seguenti testuali considerazioni *“Sempre senza rinuncia alle precedenti eccezioni, si riscontra nelle dichiarazioni del presidente Di Paola, una serie di vivissimi e pubblici apprezzamenti sulla Presidente sig.ra Campese e sull'iniziativa di (omissis) e, in ragione proprio di tutte quelle dichiarazioni divulgate proprio sul sito federale, gli addebiti mossi alla sig.ra Campese si sgretolano uno dopo l'altro, perlomeno con riferimento alle trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi, ai rimborsi chilometrici, all'inerenza dei rimborsi e all'uso del logo della Regione Veneto”* se ne rileva la manifesta infondatezza sia in ragione di tutto quanto evidenziato nel considerare i precedenti motivi di reclamo a proposito dell'iniziativa (omissis), alle trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi, ai rimborsi chilometrici, alla mancata dimostrazione della inerenza allo svolgimento di funzioni istituzionali di alcune spese oggetto di richieste di rimborso e all'uso del logo della Regione Veneto (*rectius*: riguardo alla circostanza che il Tribunale non si è pronunciato su tale aspetto della controversia).

Comunque ed in ogni caso è evidente che i vivissimi e pubblici apprezzamenti che il Presidente della Federazione in svariate occasioni ha rivolto alla reclamante non possono in alcun modo costituire indice dell'insussistenza dei presupposti su cui si è venuta a fondare la delibera con la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale del Veneto.

§22. Resta a questo punto da esaminare il reclamo incidentale della Federazione che si dimostra fondato.

Nel considerare il motivo di ricorso con il quale era stata affermata l'illegittimità della delibera mediante la quale è stato disposto il commissariamento del Comitato Regionale del Veneto il Tribunale Federale ha ritenuto che la convocazione della seduta del Consiglio Federale era stata effettuata in tempi ristretti attesa la gravità e l'urgenza della situazione (come evidenziato

a pag. 5 della delibera “*considerato che in base alle considerazioni sopra delineate, si ritiene necessaria e indifferibile l'adozione di un provvedimento di scioglimento del Comitato Regionale Veneto...*) e, quindi, in violazione del termine minimo (di 7 giorni) che deve intercorrere fra la convocazione del Consiglio e Federale e la data in cui è destinata a svolgersi la singola seduta di cui all'art. 29, comma 2, dello Statuto della Federazione ma ha ritenuto che tale violazione non poteva condurre all'annullamento della delibera in applicazione dell'art. 21 octies della l. 241/1990 (statuizione non contestata nell'appello principale).

§22.1. Orbene dal verbale seduta (doc. 1 prodotto dalla Fise unitamente alla memoria depositata in data 29 novembre 2024) si legge testualmente **“Risultano presenti alla seduta convocata il 23 settembre 2024....”** .

Quanto attestato nel predetto documento, che non è stato oggetto di contestazione alcuna nel corso del presente giudizio, vale a dimostrare che la seduta del Consiglio Federale dell'11 ottobre 2024 era stata convocata nel rispetto dell'art. 29, comma 2, dello Statuto Federale donde l'infondatezza dell'assunto secondo cui la convocazione della predetta seduta era stata effettuata in violazione del termine minimo di cui alla predetta disposizione, la quale, peraltro, prevede altresì che, in casi di urgenza, detto termine possa essere ridotto a giorni tre.

Neppure appare fondato il rilievo inerente la circostanza che i Consiglieri non sarebbero stati sufficientemente informati in quanto la relazione definitiva dei revisori sarebbe stata loro trasmessa solo il 27 settembre 2024, non solo perché la relazione si compone di poche pagine e nessuno ha espresso obiezioni in tal senso, ma soprattutto perché, come emerge dal verbale, i suoi contenuti sono stati ampiamente illustrati nel corso della riunione del 1.10.2024 anche alla presenza dei Revisori, come emerge dal verbale.

Pertanto ferma la statuizione di rigetto del motivo di ricorso mediante il quale era stata affermata l'illegittimità della delibera di commissariamento del Comitato Territoriale del Veneto per l'illegittima convocazione del Consiglio Federale, il reclamo incidentale della FISE deve ritenersi fondato per quanto in precedenza evidenziato.

P.Q.M

La Corte Federale d'Appello dichiara inammissibile il quarto motivo del reclamo principale, respinge gli altri motivi del reclamo principale, accoglie il reclamo incidentale e, per l'effetto, conferma, con diversa motivazione *in parte qua*, la decisione reclamata.

Fissa in giorni 10 (dieci) il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 17 luglio 2025

Motivazione depositata nei termini

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alla reclamante e alla FISE curandone la pubblicazione sul sito istituzionale di quest'ultima.
Roma, il 25 luglio 2025.

Il Vice-Presidente Avv. Anna Maria Pitzolu

Il Componente Avv. Luca Brancato

Il Componente Relatore Avv. Tito Varrone